

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
547/2013/R/COM**

**RIFORMA DEI PROCESSI DI *SWITCHING* E VOLTURA
CONTRATTUALE
NELL' AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

28 novembre 2013

Premessa

Con la deliberazione 23 settembre 2008 ARG/com 134/08 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione di un sistema informativo integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei profili dei clienti finali di energia elettrica e di gas. Con successivi atti e provvedimenti l'Autorità ha definito un percorso di riforma complessiva dei meccanismi e delle procedure di gestione dei clienti finali da implementare attraverso il SII (di seguito: i processi).

Il presente documento si colloca a valle dei documenti per la consultazione n. 35/11 e 481/2012/R/com, in cui l'Autorità ha delineato il percorso di attuazione del SII, e delle deliberazioni 79/2012/R/COM e 2012 132/2012/R/COM che, per il settore elettrico, hanno definito le modalità di accreditamento al SII dei soggetti (Terna, imprese distributrici, utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela) e le procedure di popolamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), ossia dell'elenco dei punti di prelievo. Inoltre, con la deliberazione 57/2013/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità di implementazione per il tramite del SII dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione dei dati rilevanti ai fini del settlement mensile, già operativi in forma definitiva dal luglio u.s..

Gli orientamenti illustrati nel presente documento riguardano le modalità di implementazione nel SII dei primi processi di mercato, che prevedono l'introduzione di gradualità nelle fasi di implementazione e opportune verifiche finalizzate a valutare l'affidabilità del Sistema. In particolare tale documento è focalizzato sulla riforma dello switching e della voltura contrattuale. È utile evidenziare che viene proposta una radicale riforma dei processi in questione che discende dalla necessità di completare e migliorare, anche grazie alle potenzialità che il modello centralizzato può offrire rispetto agli attuali scambi bilaterali, la regolazione in materia di esecuzione dei contratti di vendita, in particolare, in relazione alla riduzione delle tempistiche per l'esecuzione dello switching, secondo le previsioni introdotte con la direttiva europea 2009/72/CE.

I criteri e l'approccio metodologico di attuazione della riforma, che nel presente documento sono declinati con riferimento al settore elettrico, saranno estesi anche ad un analogo processo di riforma nell'ambito del settore gas, per il quale verranno a breve definiti specifici documenti per la consultazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (mercati@autorita.energia.it) entro e non oltre il 10 gennaio 2014.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità PFI

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Premessa	5
1.2	Obiettivi e aree di intervento	6
	PARTE I	9
	STRUTTURA DEL SII: RUOLI E REPONSABILITÀ ASSEGNATE AI SOGGETTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI PROCESSI	9
2	ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLA STRUTTURA DEL SII	9
2.1	Riferimenti normativi e implementazione della direttiva 2009/72/CE	9
2.2	Modello operativo adottato per l'implementazione del SII e struttura del RCU	11
3	RESPONSABILITÀ ASSEGNATE AL SII E AGLI OPERATORI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEI PROCESSI	13
3.1	Premessa	13
3.2	Criteri generali per la definizione delle responsabilità assunte dal SII nelle diverse fasi di evoluzione della riforma	13
3.3	Ruolo assunto dai venditori in relazione ai processi gestiti dal SII	16
3.4	Osservazioni in merito alla disponibilità delle informazioni connesse ai processi oggetto di riforma	16
	PARTE II	18
	RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA: I MACRO-PROCESSI DI VOLTURA COMMERCIALE E SWITCHING	18
4	ASPETTI GENERALI	18
4.1	Modalità di riforma dei processi: i processi elementari e i macro-processi di voltura commerciale e <i>switching</i>	18
5	IL MACRO-PROCESSO DI VOLTURA CONTRATTUALE	20
5.1	Descrizione del processo	20
5.2	Struttura del macro-processo di voltura contrattuale	21
5.3	Tempi di esecuzione delle richieste di attivazione contrattuale funzionali alla voltura contrattuale	21
5.4	Precisazioni in merito il diritto del cliente entrante ad acquisire la titolarità del punto	22
5.5	Raccolta dei dati in occasione dell'avvio della fornitura	23
5.6	Oneri amministrativi	24
6	IL MACRO-PROCESSO DI SWITCHING	25
6.1	Descrizione del processo	25
6.2	Struttura del macro-processo di <i>switching</i> di un punto energizzato in caso di attivazione contrattuale	25
6.3	Riduzione delle tempistiche funzionali all'esecuzione dello <i>switching</i>	26
6.4	Orientamenti in materia di completamento dei dati funzionali all'anagrafica	29
6.5	Facoltà di revoca dello <i>switching</i>	30

6.6	Struttura del macro-processo di <i>switching</i> di un punto non energizzato in caso di attivazione contrattuale	31
6.7	Struttura del macro-processo di <i>switching</i> in caso di risoluzione contrattuale non associata a disalimentazione	32
6.8	Struttura del macro-processo di <i>switching</i> in caso di risoluzione contrattuale associata a disalimentazione	35
7	ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DI UN UDD	36
	PARTE III	38
	MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI MACRO-PROCESSI E DESCRIZIONE OPERATIVA DEI PROCESSI ELEMENTARI	38
8	MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI MACRO-PROCESSI	38
8.1	Criteri di attuazione della riforma	38
8.2	Metodologia di implementazione di ciascuna fase di attuazione	39
8.3	Individuazione delle fasi di attuazione della riforma	42
	Obblighi relativi all'aggiornamento del RCU	43
8.4	Monitoraggio degli investimenti sostenuti dalle imprese distributrici e attività di completamento ed <i>enforcement</i> della regolazione vigente	45
9	PROCESSI ELEMENTARI	47
9.1	Premessa	47
9.2	Processi funzionali all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU generati nel SII (Processi elementari tipo A)	47
9.3	Processo relativo alla messa a disposizione di dati funzionali all'attivazione contrattuale (Processi elementari tipo B)	55
9.4	Processi funzionali all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU eseguiti dall'impresa distributtrice (Processi elementari tipo C)	57
9.5	Gestione dei disallineamenti dei dati contenuti nel RCU con quelli nella disponibilità delle imprese distributrici in relazione allo stato di energizzazione del punto	61
10	APPENDICE –DESCRIZIONE OPERATIVA DEI MACRO-PROCESSI	64

1 Introduzione

1.1 Premessa

1.1.1 Il presente documento per la consultazione costituisce un ulteriore tassello del percorso avviato ai fini dell'implementazione dei flussi informativi relativi alla gestione dei clienti finali nel SII, istituito ai sensi dell'articolo 1-bis della legge n. 129/10 e i cui i criteri generali di funzionamento e organizzativi sono stabiliti nella deliberazione ARG/com 201/10.

1.1.2 Attualmente risulta compiutamente conclusa la prima fase di attuazione del Sistema, secondo il percorso individuato nel DCO 35/11, in cui è stato creato il RCU, ossia l'elenco dei punti di prelievo, sono state effettuate le procedure di accreditamento dei soggetti fruitori (di seguito: Utenti) e sono state rese disponibili ai medesimi alcune prime prestazioni. In particolare:

- a) nel corso del 2012, con le deliberazioni 79/2012/R/com e 132/2012/R/com, sono state identificate le categorie di soggetti che obbligatoriamente devono assumere la qualifica di Utenti- in dettaglio Terna, le imprese distributrici, gli utenti del dispacciamento (di seguito: UdD) e gli esercenti la maggior tutela-, sono state definite le modalità di accreditamento dei medesimi e le procedure di popolamento del RCU;
- b) nel corso del 2013 con la deliberazione 57/2013/R/COM sono state definite le modalità di implementazione dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile e le modalità di dettaglio di aggiornamento del RCU.

1.1.3 Il presente documento per la consultazione delinea le proposte dell'Autorità in merito alla seconda fase di implementazione del SII, in cui verranno progressivamente gestiti in via centralizzata ulteriori processi finalizzati alla gestione dei clienti finali. Come già anticipato nei precedenti documenti per la consultazione in materia, l'implementazione di tale fase richiede una significativa riforma delle regole vigenti, anche con riferimento all'attribuzione delle responsabilità tra i soggetti attualmente coinvolti nell'esecuzione dei suddetti processi e il SII. Nell'ambito degli orientamenti funzionali a tale riforma l'Autorità intende anche inserire alcune modifiche in materia di completamento della disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica, al fine di tener conto:

- a) delle previsioni in tema di tempistiche per il cambiamento del fornitore introdotte con la direttiva europea 2009/72/CE e con il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 (di seguito: d.lgs n. 93) di recepimento della stessa;
- b) degli esiti del DCO 4/11 in cui l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti ai fini del completamento della suddetta disciplina, in particolare con riferimento alla variazione dei dati identificativi di un punto di prelievo (di seguito: voltura contrattuale).

1.2 Obiettivi e aree di intervento

- 1.2.1 I vantaggi della riforma in esame, che prevede il passaggio dei processi finalizzati alla gestione dei clienti finali da un sistema costituito da una rete di rapporti bilaterali al SII, sono riassunti nella presenza di un unico operatore che, attraverso un'unica infrastruttura centrale, è in grado di garantire trasparenza, terzietà, certezza e standardizzazione nello scambio dei flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti, nonché opponibilità delle informazioni così gestite. Tali fattori stanno alla base di una generale semplificazione della gestione dei processi che apporterà benefici a tutti i soggetti della filiera, *in primis* i clienti finali.
- 1.2.2 Da un lato, trasparenza e terzietà possono essere pienamente assicurate in quanto la gestione nel SII dei processi consente con maggiore certezza e tempestività di individuare le responsabilità in capo a ciascun Utente qualora un processo non venga eseguito secondo l'*iter* e le tempistiche previsti. Difficilmente una rete di rapporti bilaterali potrebbe fare emergere con la medesima efficienza, per quanto i processi possano essere ridefiniti, standardizzati e codificati, il mancato rispetto delle procedure ed essere in grado di gestire il ripristino immediato dell'*iter* corretto. Con riferimento a tali aspetti, la gestione dell'ambito del SII dei processi di *settlement*¹ ha già chiaramente fatto emergere la capacità del Sistema di intervenire e correggere sollecitamente errori prodotti dalla non corretta esecuzione dei suddetti processi, favorendo di fatto l'ordinato svolgimento delle sessioni di *settlement* mensile interessate.
- 1.2.3 Per quanto riguarda la certezza e la standardizzazione, il SII rappresenta indubbiamente un'opportunità per addivenire velocemente ad un adeguamento dei soggetti operanti nella filiera a procedure omogenee ed automatiche. L'attuale assenza di una standardizzazione dei rapporti tra venditori e distributori con particolare riferimento al processo di *switching*, costituisce, è utile ricordarlo, una delle principali barriere allo sviluppo di un mercato *retail* pienamente concorrenziale. La certezza e la standardizzazione dei flussi informativi sono quindi fattori basilari per lo sviluppo ordinato sia del mercato al dettaglio che di quello all'ingrosso, nella prospettiva di un numero sempre maggiore di partecipanti e di un'auspicabile maggiore dinamicità nelle scelte dei clienti finali di cambiare venditore. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, inoltre, è utile sottolineare che l'implementazione dei processi nel SII attraverso procedure automatiche e standardizzate potrà non solo semplificare la gestione del passaggio di un cliente da un venditore ad un altro, ma anche favorire strumenti operativi innovativi, quali ad esempio quelli finalizzati al passaggio massivo di clienti tramite "gruppi di acquisto".
- 1.2.4 Coerentemente con il percorso di implementazione del SII fino ad ora intrapreso, l'Autorità intende prevedere la gestione per il tramite del SII dei processi che utilizzano o modificano la relazione sul punto di prelievo, tra UdD e cliente finale (di seguito: relazione di sistema). Considerata l'ovvia esigenza di

¹ Dal luglio 2013 il SII gestisce la messa a disposizione dei rilevanti funzionali al *settlement* mensile ai sensi della deliberazione 57/2013/R/com.

procedere gradualmente all'implementazione dei processi nel Sistema, l'Autorità intende inizialmente limitare l'ambito di operatività del SII ai processi di voltura contrattuale e *switching*. L'implementazione nel SII di questi primi processi richiede, tuttavia, la previsione di interventi transitori volti ad assicurarne la corretta gestione. In particolare, considerata l'interdipendenza dei processi di *switching* e voltura contrattuale con altri processi di natura più prettamente "circuitale" (quali ad esempio l'energizzazione del punto di prelievo, la disalimentazione etc.) risulta necessario, sebbene in una forma inizialmente minimale finalizzata a ridurre gli impatti in termini di flussi informativi scambiati tra i SII e gli altri soggetti, rilevare nel Sistema anche gli esiti di tali correlate attività.

- 1.2.5 La riforma dei processi, inoltre, deve inserirsi coerentemente nell'ambito degli interventi previsti in tema di riduzione delle tempistiche con le quali detti processi possono essere portati a termine e di completamento delle procedure connesse all'esecuzione di un contratto di vendita. La riforma del processo di *switching* -descritta nel presente documento- deve essere formulata prevedendo una revisione complessiva anche delle tempistiche che lo caratterizzano. L'Autorità intende quindi dare attuazione a quanto disposto nell'ambito della deliberazione ARG/elt 210/11 in merito alla riduzione delle tempistiche per effettuare il cambio del venditore.
- 1.2.6 Infine, la riforma dei processi nel SII, anche in considerazione del considerevole efficientamento che ci si attende, deve essere formulata nell'ottica di una revisione organica e complessiva del quadro della regolazione in materia di esecuzione di un contratto di vendita, disciplinando in dettaglio le modalità attraverso le quali i diversi soggetti coinvolti (cliente finale, venditore, UdD, impresa distributrice e SII) devono interagire. Le proposte di revisione della regolazione delineate nel presente documento sono pertanto anche formulate sulla base degli esiti del documento di consultazione DCO 4/11, in cui l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito al completamento delle procedure connesse all'esecuzione di un contratto di vendita anche nei casi in cui la fornitura del punto di prelievo sia già attiva, garantendo il passaggio, da un cliente finale all'altro nella titolarità del medesimo punto.
- 1.2.7 L'Autorità intende intraprendere un percorso graduale di implementazione della riforma, descritto dettagliatamente nella successiva Parte III, che dovrà assicurare da un lato la semplificazione delle modalità di sostituzione dei processi (ovvero il passaggio dalla gestione bilaterale a quella del SII), dall'altro la riduzione degli impatti sugli operatori coinvolti. In particolare ciò che l'Autorità intende prioritariamente assicurare è che la gestione di periodi transitori di cambiamento dai vecchi ai nuovi processi e di adattamento degli *standard* informativi comporti il minore impatto possibile in termini di costi organizzativi e tecnologici per gli operatori, assicurando al contempo un'alta affidabilità dei servizi del SII, una volta messi a disposizione ufficialmente.
- 1.2.8 Nei capitoli che seguono, dopo un breve *excursus* sulla normativa vigente, in particolare circoscritta al piano adottato per l'implementazione del SII, verranno illustrate (Parte I) alcune precisazioni ed orientamenti in merito al ruolo assunto

dal SII e dai diversi operatori interessati alla riforma in esame, poste a fondamento del percorso prescelto, mentre nelle successive parti del documento (Parti II e III) sono descritti gli orientamenti dell'Autorità in merito alla riforma dei processi. In particolare sono prima descritti gli interventi di carattere generale finalizzati a rivedere nell'ambito della gestione centralizzata i macroprocessi di *switching* e voltura contrattuale. Successivamente invece sono descritti i processi elementari che costituiscono le attività di base da implementare nel sistema e funzionali all'esecuzione dei suddetti macroprocessi.

PARTE I

STRUTTURA DEL SII: RUOLI E RESPONSABILITÀ ASSEGNATE AI SOGGETTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI PROCESSI

2 Aspetti generali relativi alla struttura del SII

2.1 Riferimenti normativi e implementazione della direttiva 2009/72/CE

Excursus sulla regolazione vigente in relazione al SII

2.1.1 Il percorso di implementazione dei processi nel SII intrapreso dall'Autorità è stato fino ad ora articolato in due distinti passaggi:

- a) il primo, funzionale alla partenza del Sistema è stato prodotto in esito al DCO 35/11, recante *Avviamento del Sistema Informativo Integrato (SII)* in cui l'Autorità ha illustrato la scelta del percorso e le modalità di attuazione del Sistema e le prestazioni offerte nella fase iniziale di implementazione;
- b) il secondo è stato prodotto in esito al DCO 481/12 recante *Implementazione dei primi processi di mercato nell'ambito del SII* in cui l'Autorità ha, tra l'altro:
 - proposto di rivedere le modalità di identificazione e aggiornamento della relazione di sistema, anche al fine di consentire per il tramite del SII l'esecuzione di nuove prestazioni finalizzate alla gestione commerciale del cliente;
 - individuato due macro tipologie di processi, identificati come *Processi di sistema* e *Processi commerciali*, al fine di definire correttamente le responsabilità afferenti a ciascun soggetto con riferimento alla gestione della suddetta relazione;
 - previsto di affidare prioritariamente alla gestione del SII, coerentemente con quanto già illustrato nel DCO 35/11, le prestazioni finalizzate alla determinazione e messa a disposizione di dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile e di predisporre il servizio *pre-check*, ossia l'attività di verifica, da parte di un venditore interessato a chiedere lo *switching* presso un determinato punto di prelievo, del corretto abbinamento tra i dati identificativi del punto di prelievo e quelli del cliente finale, unitamente alla verifica dello stato di attivazione del punto.

2.1.2 Con le deliberazioni 79/2012/R/COM e 132/2012/R/COM l'Autorità ha dato attuazione alle attività preparatorie all'avvio del SII secondo quanto proposto nell'ambito del DCO 35/11.

2.1.3 In particolare con la deliberazione 79/2012/R/COM, l'Autorità ha approvato il *Regolamento di funzionamento del SII*, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/com 201/10, ed ha:

- individuato i soggetti tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di Utenti;

- stabilito che le procedure di accreditamento fossero ultimate entro il 31 dicembre 2012.
- 2.1.4 Con la deliberazione 132/2012/R/COM l’Autorità ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del RCU; in particolare l’Autorità ha previsto, coerentemente con quanto proposto nel DCO 35/11, che il *set* di dati costituenti il RCU, al termine della prima fase di popolamento, costituisse il punto di partenza per la successiva gestione, da parte del SII, di tutte le variazioni che interessano la relazione di sistema (ad esempio in seguito alla gestione dei processi relativi all’attivazione e disattivazione di punti, *switching* etc.).
- 2.1.5 Con la deliberazione 57/2013/R/COM l’Autorità ha definito le modalità di implementazione dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile (con riferimento all’Anagrafica ex-TIS, ai CRPU e al PRA e delta PRA) e, con la deliberazione 166/2013/R/COM, ha definito le modalità di accreditamento al SII di nuovi UdD e delle controparti commerciali dei clienti finali.
- 2.1.6 In particolare con la deliberazione 166/2013/R/COM è stata introdotta la possibilità per i venditori, controparti commerciali dei clienti finali, di accreditarsi al Sistema. Sulla base delle disposizioni riportate nella sopraccitata deliberazione:
- possono facoltativamente accreditarsi i soggetti iscritti all’Anagrafica Operatori dell’Autorità che hanno indicato di svolgere l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
 - fino al completamento della definizione dei processi gestiti dal SII, l’attività di abbinamento e aggiornamento dell’associazione tra ciascun venditore accreditato e ciascun punto di prelievo avviene transitoriamente attraverso un obbligo di conferma in capo ai relativi UdD;
 - tale accreditamento è inizialmente finalizzato all’utilizzo del servizio di *pre-check*, di prossima implementazione, rimandando l’estensione ad eventuali altri processi commerciali solo a valle di specifiche consultazioni.

Riduzione delle tempistiche di switching

- 2.1.7 Le Direttive 2009/72/CE per il settore elettrico e 2009/73/CE per il settore gas, nell’ambito delle norme finalizzate al rafforzamento della tutela del consumatore, dispongono che gli Stati membri provvedano affinché, qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane.
- 2.1.8 Il d.lgs. n. 93 recepisce le suddette Direttive disponendo all’Autorità di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ad adeguare i propri provvedimenti in materia di *switching* affinché siano effettivamente rispettate le tre settimane per il cambio del fornitore. Il d.lgs. n. 93 ha tuttavia

posto un vincolo all'applicazione delle disposizioni delle Direttive introducendo la previsione che l'inizio della fornitura debba comunque decorrere con il primo giorno del mese.

- 2.1.9 L'Autorità con la deliberazione ARG/elt 210/11 ha previsto che le modifiche al processo di *switching*, comprese le sue tempistiche, comportino una revisione complessiva anche delle tempistiche dei processi esistenti e che tale revisione debba essere condotta in modo unitario e organico, in particolare con riferimento ai processi collegati allo *switching* che utilizzano o modificano le relazioni di sistema, quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione e la disattivazione dei punti, l'attivazione dei servizi di tutela, la gestione della morosità e del bonus sociale.
- 2.1.10 Con la medesima deliberazione ARG/elt 210/11 l'Autorità ha stabilito che la previsione di riduzione delle tempistiche dello *switching*, di cui al d.lgs. n. 93, trovi attuazione nell'ambito della gestione, tramite il SII, dei processi che utilizzano o modificano la relazione di sistema, al fine di ottimizzare gli interventi in materia senza introdurre regolazioni transitorie destinate ad aumentare i costi operativi degli operatori.
- 2.1.11 Attualmente le tempistiche per effettuare il cambio del venditore sono regolate dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08, comma 3.3 che prevedono che tutti gli *switching* decorrano all'inizio di un mese e che la richiesta di *switching* debba essere inviata dall'UdD al distributore entro l'ultimo giorno del secondo mese antecedente la decorrenza del contratto. Il vincolo introdotto con il d.lgs. n. 93 di "assicurare comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese" risulta quindi conforme con quanto disposto dalla regolazione in materia di cambio del fornitore.

2.2 Modello operativo adottato per l'implementazione del SII e struttura del RCU

- 2.2.1 Nel DCO 35/11 l'Autorità ha espresso il proprio orientamento circa le modalità operative di implementazione del SII, preferendo una soluzione che:
- a) con particolare riferimento agli interventi in materia di attribuzione delle responsabilità, garantisca l'eliminazione di eventuali trattamenti asimmetrici che si possono verosimilmente presentare nel caso di gruppi societari integrati (comprendenti sia la distribuzione che la vendita);
 - b) rispondesse all'obiettivo di produrre servizi fruibili dal Sistema, ridefiniti sfruttando le potenzialità derivanti dall'esistenza del RCU, in tempi più brevi rispetto agli altri percorsi di attuazione².
- 2.2.2 Sulla base di tale presupposti è stato definito il contenuto informativo iniziale del RCU prevedendo che:

² Alternativamente il citato DCO prevedeva che inizialmente il SII svolgesse il solo ruolo di intermediazione fra i soggetti validando le informazioni con richieste dirette ai soggetti titolari delle stesse. Solo in una fase successiva, sarebbe stato creato il RCU e ridisegnati e razionalizzati i Processi. Tuttavia tale opzione è stata esclusa perché avrebbe posticipato di molto la disponibilità del RCU e delle prestazioni da esso offerte.

- a) il medesimo registro sia costituito fin dalle fasi iniziali di sviluppo del Sistema, in parallelo all'automazione dei processi e da questi utilizzato, implementando un nuovo processo (o gruppo affine di processi) alla volta;
- b) il *set* di dati in esso contenuto possa essere ampliato in modo progressivo, con l'entrata in vigore dei nuovi processi.

2.2.3 Il corredo informativo attuale del SII costituisce, quindi, il punto di partenza per la successiva gestione di tutte le variazioni che interessano la relazione di sistema. In particolare con la deliberazione 132/2012/R/COM è stata prevista una prima fase di popolamento del RCU del SII in cui:

- con riferimento ai punti di prelievo non serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela siano caricati tutti i dati relativi alla tabella 1 allegata alla citata deliberazione (relativi all'anagrafica ex-TIS);
- con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela siano invece caricati i soli dati relativi al POD e ai dati fiscali del cliente finale, e, in assenza di quest'ultimi, il nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- con riferimento ai punti non attivi, ossia i punti non inclusi in nessuno dei mercati di cui ai precedenti punti, sia caricato esclusivamente il POD.

2.2.4 Inoltre, con la deliberazione 166/2013/R/COM, è già stato previsto che il contenuto del RCU sia integrato con l'informazione relativa alla controparte commerciale associata a ciascun punto di prelievo. Tale previsione è stata introdotta sulla base degli orientamenti illustrati nel DCO 481/12 in cui si prevede che, per i processi che transiteranno in via esclusiva nel SII, di natura prettamente commerciale, potrà essere previsto un ruolo attivo della controparte commerciale del cliente finale. Per assicurare che tali controparti commerciali siano correttamente associate ai relativi punti di prelievo e clienti finali, la citata deliberazione prevede norme dettagliate circa l'attività di abbinamento e aggiornamento della suddetta associazione.

2.2.5 Attualmente, in via transitoria, l'aggiornamento del RCU avviene con cadenza mensile, secondo le tempistiche previste all'articolo 3 della deliberazione 57/2013/R/COM, attraverso il caricamento massivo di tutti i dati in esso contenuti, sia con riferimento al mercato libero, sia con riferimento al servizio di maggior tutela e ai punti non attivi. Solo l'informazione attinente alla controparte commerciale associata a ciascun cliente finale, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione 166/2013/R/COM, deve essere aggiornata tempestivamente nell'ambito del processo che ne genera la variazione.

2.2.6 Ad oggi, quindi, risiede nel RCU un set minimo di dati, ai quali, in virtù della loro validità legale, dovranno essere allineati i dati contenuti nei *database* e negli archivi aziendali di ciascun operatore. Tale attività di allineamento, che ad oggi è effettuata, secondo quanto sopra riportato attraverso modalità massive, con l'implementazione dei processi del SII dovrà essere necessariamente effettuata

con scadenze che consentano, in relazione a ciascun dato associato ad un punto di prelievo, di essere fruibile ai fini dell'effettuazione dei medesimi processi³.

3 Responsabilità assegnate al SII e agli operatori in relazione alla gestione dei processi

3.1 Premessa

3.1.1 Il passaggio dal modello attuale a quello del SII, in cui può potenzialmente operare una pluralità di soggetti in relazione a ciascun punto di prelievo, nonché i presupposti che stanno alla base del percorso scelto per la sua implementazione richiedono di ridefinire:

- le responsabilità attinenti ai processi il cui svolgimento avviene mediante il SII;
- il ruolo assunto dai diversi Utenti del SII che interagiscono ai fini della gestione del cliente finale;
- la messa a disposizione dei dati funzionali all'esecuzione dei processi e all'aggiornamento dei dati associati alla relazione di sistema fondanti il RCU.

3.2 Criteri generali per la definizione delle responsabilità assunte dal SII nelle diverse fasi di evoluzione della riforma

3.2.1 L'esigenza di garantire il funzionamento dei processi senza soluzione di continuità e, al contempo, di semplificarne la gestione richiede che l'implementazione segua un percorso graduale nel corso della quale il SII possa assumere responsabilità e ruoli diversi⁴. L'attuale composizione del *set* di dati contenuti nel RCU consente di supportare la gestione autonoma da parte del SII di processi semplici; la natura dei processi che sono oggetto di riforma richiede che siano attribuite anche a soggetti diversi dal SII responsabilità rispetto ai processi che coinvolgono prevalentemente prestazioni di carattere circuitale.

³ Si pensi, ad esempio, ai dati anagrafici del cliente finale associato ad un determinato punto di prelievo: il solo dato contenuto nel RCU sarà il dato ufficiale, avente valore legale ed opponibile nei casi, ad oggi non infrequenti, in cui vi dovessero essere dei disallineamenti tra i dati in possesso dell'impresa distributrice e quelli in possesso dell'UdD. Tuttavia un'eventuale disallineamento precluderebbe la possibilità all'UdD di effettuare o richiedere prestazione che modificano dati in relazioni del medesimo punto nella responsabilità dell'impresa distributrice.

⁴Per un'analisi giuridica più approfondita sulla responsabilità e ufficialità dei dati scambiati nel SII si rimanda al DCO 35/11. Brevemente:


- a) agente dei dati ufficiali, rispetto ai dati che sono generati o asseverati da atti che sono da lui stesso direttamente compiuti;
- b) certificatore dei dati ufficiali, rispetto ai dati oggetto degli atti compiuti mediante il SII da soggetti terzi, che sono inseriti nel RCU;
- c) agente per le comunicazioni centralizzate, quando si limita a tracciare e conservare i dati immessi da soggetti terzi, responsabili del compimento di atti mediante il SII, senza adottare particolari meccanismi previsti dalla normativa vigente (quali ad esempio la marca temporale o la firma elettronica digitale) ai fini dell'opponibilità a terzi dei dati conservati.

- 3.2.2 L'assegnazione al SII di responsabilità dirette in relazione alla gestione di processi aventi carattere circuitale (la cui esecuzione non può che essere effettuata dall'impresa distributrice) non è prevista, in quanto l'interposizione di un soggetto terzo nella gestione diretta di tali attività rischierebbe di ingessare eccessivamente tutti i processi coinvolti, incrementando la "scartosità" intrinseca del Sistema e, in ultima analisi, comportando un aumento di costi per gli operatori. Le soluzioni descritte nei capitoli successivi mirano, conseguentemente, a delineare i domini di responsabilità in modo chiaro e inequivocabile.
- 3.2.3 Ciò che si andrà a delineare è, pertanto, un Sistema in cui:
- per alcuni processi il SII costituirà la modalità esclusiva attraverso cui i suddetti processi verranno compiuti e la modalità esclusiva attraverso cui gli esiti saranno resi disponibili agli operatori interessati;
 - per gli altri processi, il cui compimento è diretta responsabilità di operatori terzi, il SII si limiterà a registrarne l'esito ai fini dell'aggiornamento del RCU.
- 3.2.4 La ridefinizione ottimale dei processi deve consentire di limitare lo scambio di flussi informativi tra imprese distributrici e SII che possono originare disallineamenti tra le banche dati che tali flussi sono destinate ad alimentare. Ciò necessariamente comporta:
- di privilegiare inizialmente processi semplici, la cui esecuzione inizia e si conclude nel SII, e ad alto valore aggiunto per gli operatori;
 - che l'esecuzione di processi non gestiti, per le caratteristiche circuitali delle attività stesse, dal SII, ma collegati a processi eseguiti in via esclusiva nel SII, comporti scambi reciproci di flussi informativi tra i responsabili dei rispettivi processi: scambi limitati sia con riferimento al numero, sia ai contenuti dei medesimi flussi.
- 3.2.5 Alla luce dei suddetti criteri si potrebbero, inizialmente, suddividere i processi oggetto di riforma:
- a) processi la cui gestione è interamente assegnata al SII, quali lo *switching* e la voltura contrattuale semplice;
 - b) processi la cui gestione è effettuata al di fuori del SII, ma i cui esiti devono essere rilevati dal Sistema ai fini dell'aggiornamento del RCU, con riferimento a processi circuitali, quali energizzazioni e disalimentazioni.
- 3.2.6 Una tale impostazione richiede che il SII e l'impresa distributrice interloquiscano con il soggetto/i titolare/i della gestione del punto separatamente, ma in modo coordinato, ai fini dell'esecuzione dei processi circuitali. L'elevato grado di automazione dello scambio informativo che il SII è in grado di garantire consente di superare le difficoltà connesse alla gestione di tale coordinamento.

3.2.7 L'esigenza di un coordinamento tra SII e impresa distributrice non si rileva invece nel caso di prestazioni puramente commerciali, che costituiscono comunque la maggioranza tra quelle richieste dal soggetto/i titolare/i della gestione del punto.

3.2.8 Per meglio comprendere le modalità di interazione che si intendono implementare e le differenze rispetto al modello attuale, si consideri a titolo di esempio il caso della voltura contrattuale associata ad una richiesta di variazione dei parametri contrattuali (ad esempio una richiesta di variazione di potenza). Tale prestazione modifica il contenuto del RCU (in relazione ai soli dati anagrafici associati al punto di prelievo), ma anche dati nell'esclusiva disponibilità dell'impresa distributrice. Tale prestazione, pertanto, non potrà essere interamente compiuta nel SII e nemmeno l'impresa distributrice potrà eseguire autonomamente quanto di propria competenza – la variazione di potenza- fintanto che le informazioni nella propria disponibilità (relative al cliente titolare del punto) non risultino “allineate” con il RCU. Conseguentemente essa potrà essere eseguita considerando le due attività distinte e parallele che la compongono:

- a) la prima – di natura puramente commerciale- che comporta una modifica/aggiornamento della relazione di sistema (con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale), presente sia nel RCU che nei registri del distributore interessato: il SII sarà responsabile di tale attività secondo quanto anticipato nel paragrafo 3.2.5;
- b) la seconda che comporta l'esecuzione di una vera e propria prestazione circuitale da parte dell'impresa distributrice sul punto di prelievo; in questo caso, non essendo la potenza un dato fondante il RCU, gli effetti di tale prestazione si avrebbero esclusivamente con riferimento ai dati contenuti nei registri nella disponibilità della medesima impresa distributrice che, pertanto, continuerà ad eseguire tali attività senza che necessariamente debba essere fornito un riscontro al SII.



3.3 Ruolo assunto dai venditori in relazione ai processi gestiti dal SII

- 3.3.1 Il modello che si andrà a determinare, caratterizzato dall'interdipendenza tra processi commerciali e circuitali, unitamente alla possibilità di gestire in via esclusiva nuove funzionalità e servizi (quali ad esempio il *pre-check*), richiede di ridefinire anche le responsabilità tra i soggetti che a diverso titolo possono interagire ai fini della gestione di un dato punto di prelievo.
- 3.3.2 Nel DCO 481/12 l'Autorità ha già precisato che il venditore, accreditato al SII in qualità di controparte commerciale, non possa gestire (essere richiedente) per i processi la cui gestione richieda scambi di dati anche nell'ambito del tradizionale rapporto bilaterale con le imprese distributrici e Terna⁵. I processi che comportano tali scambi continueranno, quindi, ad essere effettuati in questa fase esclusivamente dall'UdD.
- 3.3.3 Anche in esito alle proposte formulate nel DCO 481/12 si intende prevedere la possibilità per un venditore che non sia anche UdD di interagire con il Sistema:
- per effettuare attività di controllo e verifica (quale prima tra tutte il *pre-check*);
 - al fine di dare certezza ed un immediato riscontro delle attività e legami commerciali sottostanti i singoli punti di prelievo, per richiedere e/o comunicare la variazioni e gli esiti di tali attività.
- 3.3.4 Al fine di non creare ulteriori appesantimenti all'operatività del SII nella fase iniziale di riforma dei processi, si vuole limitare la possibilità per un venditore di interagire con il SII esclusivamente con riferimento alla richiesta di quelle prestazioni che non modificano l'associazione tra punto di prelievo-UdD e che possono essere interamente eseguite per il tramite del Sistema.
- 3.3.5 La gestione dei processi tramite il SII può comunque consentire, con maggiore semplicità rispetto ad un sistema gestito bilateralmente, a soggetti diversi dall'UdD di effettuare operazioni con riferimento ad un punto di prelievo: rispetto al disegno attuale, infatti, le numerose verifiche relative alla correttezza e completezza delle informazioni scambiate relativamente a ciascun processo risulteranno contenute e semplificate.


3.4 Osservazioni in merito alla disponibilità delle informazioni connesse ai processi oggetto di riforma

- 3.4.1 Prima di procedere alla descrizione dei processi oggetto di riforma è opportuno evidenziare che dovranno anche essere ridefinite le modalità con cui i dati funzionali all'esecuzione stessa dei processi devono essere messi a disposizione del Sistema e degli Utenti.
- 3.4.2 In particolare il Sistema dovrà avere nella propria disponibilità una serie di informazioni attualmente non aggiornate con tempistiche coerenti alla gestione

⁵ Ad esempio tutte le prestazioni che richiedono un intervento diretto dell'impresa distributrice.

dei processi. Tali informazioni riguardano lo stato di alimentazione (di seguito: energizzazione) o meno del punto di prelievo.

- 3.4.3 La disponibilità dell'informazione relativa allo stato di energizzazione del punto è funzionale, come ampiamente descritto nei successivi paragrafi, a diversificare la gestione dei processi in relazione alle responsabilità sopra delineate, nonché a verificare l'ammissibilità di ciascuna richiesta. Ad esempio il SII dovrà poter correttamente accettare una richiesta di voltura contrattuale solo nel caso in cui venga formulata in relazione ad un punto di prelievo energizzato.
- 3.4.4 L'orientamento dell'Autorità è di prevedere che le informazioni relative allo stato di energizzazione del punto di prelievo siano rese disponibili al SII (e conseguentemente ai suoi Utenti) attraverso la trasmissione degli esiti delle attività di energizzazione e disattivazione previste ai sensi del TIQE⁶, da parte delle imprese distributrici.
- 3.4.5 Le vigenti modalità di aggiornamento del RCU consentono di intercettare la variazione di stato del punto (energizzazione o disalimentazione) solo con cadenza mensile; al fine di rendere fruibile l'informazione in modo tempestivo è necessario introdurre un obbligo di comunicazione degli esiti dell'avvenuta prestazione di energizzazione o disalimentazione entro 1 giorno lavorativo dall'esecuzione delle prestazioni stesse⁷.



⁶ Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione (Delibera ARG/elt 198/11)

⁷ Tali aspetti verranno dettagliati nel capitolo 8.

PARTE II

RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA: I MACRO-PROCESSI DI VOLTURA COMMERCIALE E SWITCHING

4 Aspetti generali

4.1 Modalità di riforma dei processi: i processi elementari e i macro-processi di voltura commerciale e *switching*

4.1.1 Come già anticipato è intendimento dell’Autorità prevedere che la riforma oggetto del presente documento venga attuata per fasi, attraverso l’individuazione di processi elementari, corrispondenti ad attività semplici nella responsabilità di un singolo operatore per la cui esecuzione sono richieste ridotte interazioni fra i diversi soggetti. L’esecuzione aggregata di tali processi elementari, sequenziale o parallela, consente di portare a termine operazioni più complesse, di seguito definiti macro-processi.⁸

4.1.2 I macro-processi descritti nel presente documento sono quelli relativi alla voltura contrattuale e allo *switching*, ossia i macro-processi funzionali a rendere operativo un nuovo contratto sottoscritto dal cliente finale. Nell’ambito della descrizione di tali macro-processi, rispettivamente nei successivi capitoli 5 e 6, sono formulati gli orientamenti dell’Autorità in merito non solo agli interventi per consentire il mero passaggio di tali processi alla gestione del SII ma anche, come è stato anticipato nella Parte I, per addivenire ad una riforma che sfrutti pienamente i benefici di tale gestione centralizzata.

4.1.3 L’individuazione di processi elementari consente di enucleare dettagliatamente la natura (commerciale vs circuitale) delle distinte attività che concorrono a completare ciascuna prestazione gestita nell’ambito del SII e pertanto la sequenza di esecuzione di ciascun processo (non ulteriormente scindibile) e le correlate responsabilità (che concorrono a formare un macro-processo).

4.1.4 Con riferimento alla descrizione dei processi elementari, per la cui descrizione puntuale si rimanda alla Parte III del presente documento, è importante sottolineare che l’impostazione che si intende seguire, con riferimento all’individuazione delle tempistiche e dei flussi informativi che distinguono ciascun processo, è formulata nell’ottica di semplificare l’assetto regolatorio che disciplina i flussi informativi relativi all’attuale disciplina in materia di contrattualistica.

4.1.5 Di seguito una tabella riassuntiva dei processi elementari:

⁸ I macro-processi, dato l’attuale corredo informativo del RCU, possono essere riconducibili ai “processi di sistema” descritti nel DCO 481/12 ovvero processi che sono tradizionalmente effettuati dall’UdD e che istituiscono o modificano la relazione di sistema.

A	Processi elementari relativi all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU
A1	Attivazione contrattuale
A2	Revoca dell'attivazione contrattuale su un punto sospeso per morosità
A3	Risoluzione contrattuale
A4	Attivazione dei servizi di tutela
B	Processi elementari relativi alla messa a disposizione di dati funzionali all'attivazione contrattuale
B1	Messa a disposizione dei dati di avvio fornitura
B2	Messa a disposizione dei dati funzionali all'attivazione dei servizi di tutela
C	Processi elementari relativi all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU eseguiti dall'impresa distributrice
C1	Energizzazione del punto di prelievo
C2	Disalimentazione del punto di prelievo

4.1.6 Nella presente Parte II del documento verranno illustrati i macro-processi di voltura contrattuale e *switching*, unitamente ad alcuni orientamenti in merito alla registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai fini dell'operatività di un Udd.

5 Il macro-processo di voltura contrattuale

5.1 Descrizione del processo

5.1.1 In questa parte del documento si intendono illustrare gli orientamenti dell'Autorità in relazione al completamento degli adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti di vendita per dare seguito alla voltura contrattuale; gli aspetti regolatori preminenti riguardano:

- la definizione e alle tempistiche di esecuzione del macro-processo di voltura contrattuale;
- le modalità per attestare il diritto di ciascun cliente a subentrare nella titolarità di un punto di prelievo nell'ambito della richiesta commerciale formulata al SII;
- le modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati in corrispondenza della data di decorrenza della voltura contrattuale.

5.1.2 Occorre sottolineare fin da subito come la voltura contrattuale esaurisca sostanzialmente i suoi effetti nell'interazione tra cliente finale e venditore. Tale prestazione si configura, quindi, come una comunicazione, piuttosto che una richiesta. Vi è poi la necessità di rendere nota al Sistema la variazione intercorsa al fine di allineare il RCU e consentire all'impresa distributrice di rilevare e mettere a disposizione i dati funzionali all'avvio del nuovo contratto e alla chiusura del rapporto contrattuale con il precedente cliente finale.

5.1.3 La disciplina in materia di voltura contrattuale risulta ad oggi non precisamente definita. Con il DCO 4/11 recante *Completamento in merito alla disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas naturale* l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito al completamento delle procedure connesse all'esecuzione di un contratto di vendita, sebbene nell'ambito del tradizionale rapporto tra imprese distributrici e venditori. Con il presente documento si intende riprendere quanto illustrato in merito alla voltura contrattuale nell'ambito del suddetto DCO 4/11, tenendo conto delle risposte pervenute sull'argomento e in coerenza con la riformulazione dei processi nel SII precedentemente descritta.

5.1.4 In esito alla citata consultazione i soggetti interessati avevano espresso un generale consenso in merito alle proposte di revisione formulate, sottolineando tuttavia che risultava poco efficiente porre in essere investimenti sui sistemi informatici degli operatori (distributori e venditori) in relazione alle previsioni di implementazione del SII, in cui sarebbe confluito l'intero processo di *switching*.

5.1.5 Infine è utile sottolineare che con l'introduzione delle procedure per garantire l'allineamento dei dati caratteristici dei punti di prelievo nella disponibilità delle imprese distributrici e dei venditori, poste in essere con la deliberazione

ARG/com 146/11, peraltro propedeutiche al popolamento del RCU, possono considerarsi superate anche eventuali problematiche associate al disallineamento delle informazioni che avrebbero potuto precludere la corretta gestione di tale prestazione nell'ambito nel SII.

5.2 Struttura del macro-processo di voltura contrattuale

5.2.1 Il macro-processo di voltura contrattuale sarà costituito dai seguenti processi elementari:

- l'attivazione contrattuale, effettuata dal SII, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale associato al punto di prelievo (processo elementare A1);
- la messa a disposizione dei dati funzionali all'avvio della fornitura diversi da dati contenuti nel RCU che sono resi disponibili dall'impresa distributrice a seguito dell'attivazione contrattuale (processo elementare B1).

5.2.2 Il primo consentirà al SII di aggiornare i dati identificativi del cliente finale nella relazione di sistema associata al punto di prelievo oggetto della voltura contrattuale, mentre con il secondo saranno resi disponibili agli Utenti interessati i dati di misura funzionali all'esecuzione del nuovo contratto.

5.3 Tempi di esecuzione delle richieste di attivazione contrattuale funzionali alla voltura contrattuale

5.3.1 In esito al DCO 4/11 la possibilità di cambiare fornitore contestualmente ad una voltura è stata valutata, dagli operatori interessati alla consultazione:

- troppo complessa da implementare in relazione all'attuale quadro di regole in materia di *settlement*⁹;
- poco tutelante per il venditore uscente che vedrebbe sottrarsi il cliente repentinamente e senza la possibilità di riprogrammare nel corso del mese le proprie attività sul mercato all'ingrosso.

5.3.2 Rispetto a quanto illustrato nel precedente DCO 4/11 ed in esito alle considerazioni formulate dagli operatori è orientamento dell'Autorità, nella fase iniziale di implementazione operativa dei processi nel SII, privilegiare la semplicità nella gestione di tali processi. Dare attuazione alle richieste di *switching* con contestuale voltura contrattuale, anche qualora fosse limitata ad una sola categoria di punti di prelievo¹⁰, sarebbe poco prudente nella fase iniziale di gestione dei processi nel SII perché richiederebbe di far funzionare i processi di attivazione contrattuale, con un sistema di regole di *settlement* radicalmente revisionato al fine di consentire lo *switching* in corso mese: ciò

⁹ Il *settlement* avviene su base mensile, mentre la voltura contrattuale può avere decorrenza inframese.

¹⁰ Nel DCO 4/11 tale proposta era stata formulata con riferimento ai soli punti orari.

andrebbe ad incrementare notevolmente la complessità di implementazione del Sistema.

5.3.3 L'Autorità intende quindi prevedere che:

- la richiesta di attivazione contrattuale funzionale ad una voltura sia gestita in 1 giorno lavorativo; in tal modo la richiesta medesima potrà essere presentata con un giorno lavorativo di anticipo rispetto alla decorrenza;
- la voltura contrattuale possa essere associata a contestuale *switching* solo con decorrenza a partire dal primo giorno del mese e che, in tale caso, la richiesta di attivazione contrattuale venga gestita secondo quanto successivamente descritto nel macro-processo di *switching*, come illustrato nel successivo paragrafo 6.3.

5.3.4 La richiesta di attivazione contrattuale dovrà produrre un nuovo abbinamento tra il codice identificativo del punto di prelievo e i dati identificativi del cliente. Qualsiasi procedura di controllo effettuata dal SII in relazione ai dati immessi dal richiedente avverrà in modo automatizzato nell'ambito della gestione operativa del processo, eliminando di fatto le numerose verifiche di correttezza e completezza dei dati contenuti nella richiesta e consentendo una sensibile riduzione delle tempistiche previste nelle prassi adottate da molti distributori nonché di fornire, in tempo reale, l'esito della medesima richiesta con riferimento a tutti i punti di prelievo, indipendentemente dall'impresa distributrice alla cui rete i punti oggetto di richiesta sono connessi.

5.4 Precisazioni in merito il diritto del cliente entrante ad acquisire la titolarità del punto

5.4.1 Le modalità con le quali il cliente che richiede di acquisire la titolarità del punto di prelievo già energizzato attesti il suo diritto a subentrare nella titolarità, risultano di fondamentale importanza in tutti i casi in cui il cliente preesistente non abbia manifestato la propria rinuncia alla titolarità del medesimo. L'orientamento dell'Autorità è, analogamente a quanto già illustrato nel citato DCO 4/11, quello di prevedere che:

- l'assenza della comunicazione di recesso non debba in alcun modo pregiudicare il buon esito della richiesta di attivazione;
- opportune misure di tutela a favore del venditore uscente in caso di assenza della comunicazione del recesso da parte del cliente preesistente.

5.4.2 Nel DCO 4/11 è stato proposto che l'avvio della fornitura fosse legittimata dalla messa a disposizione da parte del cliente finale dei dati catastali dell'immobile o dei dati di registrazione dei contratti di locazione. In esito alla consultazione tuttavia gli operatori hanno evidenziato che l'acquisizione dei suddetti dati, pur rappresentando forme di garanzia della sussistenza del diritto alla richiesta di fornitura da parte del cliente, avrebbe rappresentato un aggravio per l'intera procedura. Alternativamente è stato proposto che l'attestazione del possesso del

diritto all'attivazione della fornitura avvenisse attraverso un'autocertificazione del cliente quale quella prevista ai sensi del DPR 445/2000.

- 5.4.3 Va sottolineato che l'esclusione, in questa fase, della possibilità di effettuare la voltura contrattuale con contestuale *switching* inframese comporta anche il venir meno di alcuni profili di criticità evidenziati nell'ambito della citata consultazione, in relazione alla tutela del venditore uscente, ed essenzialmente riconducibili al ricorso artificioso al suddetto processo in luogo dello *switching* ordinario. In base alla scelta prospettata nel presente DCO di non consentire la contestuale variazione dei dati identificativi del punto di prelievo e dell'UdD associato al punto in corso mese, l'autocertificazione del cliente potrebbe quindi rappresentare una soluzione adeguata ai fini delle necessarie tutele contrattuali tra il venditore e il cliente preesistente.
- 5.4.4 Nel caso la richiesta commerciale finalizzata alla voltura contrattuale venga formulata contestualmente ad una richiesta di *switching* (e pertanto eseguita dal SII secondo le tempistiche illustrate nel successivo capitolo), la comunicazione del cambio di intestazione del punto di prelievo potrebbe essere comunicata agli Utenti del SII preesistenti associati al punto di prelievo nell'ambito del processo di *switching*, consentendo a tali Utenti di intervenire in modo tempestivo sulle attività di chiusura contrattuale e pertanto garantendo le tutele del caso verso gli operatori preesistenti già previste nell'ambito della gestione ordinaria dello *switching*.

<p><i>Q1 Quali ulteriori misure di tutela possono essere previste a vantaggio dei clienti finali e/o dei venditori, in particolare nei casi di cui al punto 5.4.4?</i></p>
--

5.5 Raccolta dei dati in occasione dell'avvio della fornitura

- 5.5.1 In relazione alla messa a disposizione dei dati di misura in occasione di una voltura contrattuale è orientamento dell'Autorità prevedere modalità e tempistiche di raccolta delle misure analoghe a quelle attualmente adottate in occasione dello *switching* del punto.
- 5.5.2 Nel caso la voltura contrattuale venga richiesta in corso mese, e pertanto dal medesimo UdD, si ritiene possibile, grazie alla ormai completa diffusione della telegestione e alle misure introdotte con la deliberazione 65/2012/R/com¹¹, prevedere che a valle della conferma del SII dell'avvenuta variazione dei dati identificativi associati al punto di prelievo a seguito di voltura, l'impresa distributrice interessata sia tenuta:
- a) a registrare il dato di misura entro 1 giorno dal ricevimento della notifica da parte del Sistema;

¹¹ La deliberazione 65/2012/R/com ha introdotto standard di comunicazione per la messa a disposizione dei dati di misura.

- b) a rendere disponibili all'UdD, entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui alla precedente lettera a), il dato di misura registrato utilizzando un flusso di misura *ad hoc*.

5.5.3 Nel caso la voltura contrattuale venga richiesta in coincidenza di uno *switching*, con decorrenza coerente con quest'ultimo, alla raccolta e messa a disposizione dei dati dovranno applicarsi le medesime disposizioni previste ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08.

5.5.4 Il contenuto informativo del flusso di misura dovrà riportare i medesimi elementi informativi, a seconda della tipologia di trattamento del punto di prelievo, dei flussi periodici di misura secondo previsto ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL.

<p><i>Q2 Ritenete che le tempistiche di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in caso di voltura contrattuale siano stata opportunamente individuate?</i></p>

5.6 Oneri amministrativi

5.6.1 Per le prestazioni in esame, il TIT e il TIC regolano i corrispettivi applicati delle imprese distributrici, qualora previsti, mentre il TIV definisce quelli dovuti dal cliente finale all' esercente la maggior tutela. Per quanto attiene ai venditori nel mercato libero tali corrispettivi sono determinati in accordo a quanto previsto dal contratto. Pertanto gli stessi potranno essere uguali, inferiori o superiori a quelli regolati.

5.6.2 La regolazione della voltura contrattuale nell'ambito della riforma qui descritta dovrebbe annoverare anche l'eventuale revisione degli oneri amministrativi, in relazione alla modifica delle attività eseguite dalle imprese distributrici.

6 Il macro-processo di *switching*

6.1 Descrizione del processo

6.1.1 In questa parte del documento viene descritto il macro-processo di *switching*, sia con riferimento agli aspetti relativi all'attivazione contrattuale (*switch-in* di un punto di prelievo), sia in relazione agli adempimenti conseguenti alla risoluzione contrattuale (*switch-out* di un punto di prelievo).

6.1.2 Le modalità di esecuzione delle richieste di attivazione contrattuale finalizzata allo *switching* (in) di un punto energizzato, di seguito descritto nel paragrafo 6.2, o alla risoluzione contrattuale finalizzata allo *switching* (out) senza disalimentazione del punto, di seguito descritto nel paragrafo 6.7, potranno essere gestite autonomamente dal SII non richiedendo un intervento circuitale sul punto di prelievo. Diverso invece è il caso di richieste *switching* (in) su un punto non energizzato, di seguito descritte nel paragrafo 6.6, o *switching* (out) con disalimentazione del punto, di seguito descritte nel paragrafo 6.8, le cui modalità di esecuzione comportano invece l'esecuzione sequenziale dei processi elementari per consentire gli interventi circuitali del caso sul punto interessato. Nel seguito sono descritte le modalità attraverso cui il SII gestirà le richieste commerciali in relazione allo stato di energizzazione.

6.1.3 A completamento della disciplina relativa allo *switching*, nel seguito vengono riportate alcuni ulteriori orientamenti di riforma, in particolare in relazione:

- a) alla riduzione delle attuali tempistiche di *switching* a tre settimane, assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
- b) alla modifica dell'attuale regolazione relativa alla determinazione dei dati associati al punto di prelievo, funzionali alla corretta stima dei prelievi e utilizzati in fase di *settlement*¹².

6.1.4 Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera b), la regolazione vigente prevede che tali dati siano determinati solo al momento in cui il punto accede al mercato libero. Al fine di accorciare le tempistiche di *switching* verranno formulati alcuni orientamenti in merito alla possibilità di rendere disponibili tali dati al SII con riferimento a tutti i punti di prelievo, indipendentemente dal mercato di appartenenza.

6.2 Struttura del macro-processo di *switching* di un punto energizzato in caso di attivazione contrattuale

6.2.1 Una richiesta di attivazione contrattuale finalizzata allo *switching* di un punto di prelievo già energizzato richiede l'esecuzione dei seguenti processi elementari:

¹² Nello specifico ci si riferisce al CRPP del punto.

- l'attivazione contrattuale, gestita dal SII, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento all'UdD associato al punto di prelievo (processo elementare A1);
- la messa a disposizione dei dati di avvio fornitura diversi da dati contenuti nel RCU che sono resi disponibili dall'impresa distributrice a seguito dell'attivazione contrattuale (processo elementare B1).

6.2.2 Il primo consentirà al SII di aggiornare l'UdD nella relazione di sistema associata al punto di prelievo oggetto della richiesta, mentre con il secondo saranno resi disponibili agli utenti interessati i dati funzionali all'esecuzione del nuovo contratto.

6.2.3 I dati messi a disposizione a seguito di *switching* sono nell'esclusiva titolarità dell'impresa distributrice che li elabora e produce; conseguentemente, nell'ambito della riforma, tale processo di messa a disposizione non sarà oggetto di modifica.

6.3 Riduzione delle tempistiche funzionali all'esecuzione dello *switching*

Durata del macro-processo

6.3.1 Attualmente le tempistiche che regolano il processo di *switching* prevedono che, relativamente alla data di decorrenza dello *switching*, fissata nel primo giorno del mese *m*, la richiesta, inoltrata del venditore entrante all'impresa distributrice, debba essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:

- a) la fine del secondo mese antecedente al mese *m*, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non intenda avvalersi della facoltà di revoca in caso di sospensione del punto per morosità, di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;
- b) il giorno 20 del secondo mese antecedente al mese *m* nel caso in cui l'esercente la vendita entrante voglia avvalersi della suddetta facoltà.

6.3.2 A seguito del ricevimento di una richiesta di *switching* attualmente il distributore effettua controlli formali sul contenuto delle medesima richiesta e, nel caso di uno *switching* senza l'esercizio della facoltà di revoca in caso di sospensione del punto per morosità, segnala, entro il terzo giorno lavorativo, errori o incompletezza della richiesta all'UdD richiedente. Quest'ultimo sarà tenuto a correggerli nei 3 giorni lavorativi successivi.

6.3.3 L'esito della richiesta di *switching* è attualmente trasmesso dalle imprese distributrici al soggetto richiedente entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese *m-1*. Successivamente a tale scadenza l'impresa distributrice è tenuta, entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno

di ciascun mese ad inviare al SII i dati dei CRPP¹³, affinché il sistema possa ufficializzare l'anagrafica di ciascun UdD.

- 6.3.4 In esito al processo di *switching* sono infine resi disponibili all'UdD entrante i dati di misura e altri dati funzionali all'avvio della fornitura con le seguenti tempistiche:
- entro il 20 del mese m, in relazione a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria, i dati di misura di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08;
 - entro il sestultimo giorno del mese m-1 le informazioni di cui alla tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08 relativa ai dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati di misura storici.
- 6.3.5 La riforma delle tempistiche del processo di *switching* che si intende introdurre con il SII è formulata sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs 93 di recepimento della direttiva 2009/72/CE. Tale riforma dovrà garantire che, con riferimento ad una data di decorrenza, fissata nel primo giorno del mese m, la richiesta funzionale all'esecuzione dello *switching* possa essere formulata fino a tre settimane prima¹⁴.
- 6.3.6 È utile sottolineare che lo *switching* con decorrenza fissata in qualsiasi giorno del mese, come è stato anticipato nel precedente capitolo, comporterebbe una serie di difficoltà di tipo tecnico, legate all'impostazione della disciplina del *settlement* e alle vigenti disposizioni in materia di rilevazione dei dati di misura: se lo *switching* non avvenisse all'inizio del mese, la rilevazione dei dati di misura dovrebbe essere effettuata con modalità asincrone rispetto a quelle ad oggi vigenti per la rilevazione dei dati funzionali alla regolazione delle partite di *settlement*, incrementano la complessità dell'intero meccanismo di regolazione delle partite economiche in esame
- 6.3.7 Si intende quindi prevedere che lo *switching* venga effettuato al massimo in tre settimane, decorso il "tempo di ripensamento", a partire dal termine ultimo in cui il richiedente può formulare la relativa richiesta al SII.

Definizione delle tempistiche

- 6.3.8 In linea generale la riforma del macro-processo di *switching* può prevedere il superamento del concetto di messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS con un certo anticipo rispetto all'inizio di ciascun mese. Questo perché l'esito dello *switching*, come notificato dal SII, potrà determinare con certezza l'attribuzione del punto di prelievo al nuovo UdD. In tal modo il termine ultimo di presentazione della richiesta potrebbe anticipare la decorrenza dello *switching* del solo tempo tecnico per la gestione della richiesta medesima. In

¹³ Transitoriamente, ai sensi della deliberazione 57/2013/R/COM, l'aggiornamento dei dati avviene attraverso la procedura di aggiornamento mensile del RCU.

¹⁴ Con riferimento al recesso dovranno comunque essere rispettate le tempistiche previste dalla vigente normativa.

questa prima fase si ritiene opportuno, comunque, mantenere in vigore le disposizioni e le tempistiche previste dalla regolazione vigente in tema di messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS, anche in relazione al fatto che:

- si vuole garantire gradualità nella riforma dei processi, conservando la previsione di dedicare un tempo congruo alle attività di programmazione degli UdD;
- una volta collaudati e funzionanti i nuovi processi sarà semplice valutare l'eventuale modifica delle sole tempistiche di funzionamento.


6.3.9 Per fissare il termine ultimo entro cui le richieste di attivazione contrattuale, finalizzate allo *switching*, possono essere inviate al SII nel corso di un mese, per decorrere dal primo giorno del mese successivo, è necessario valutare:

- il tempo tecnico di gestione della richiesta da parte del SII;
- il tempo necessario per l'aggiornamento delle anagrafiche di ciascun utente del SII, con particolare riferimento ai punti di prelievo che escono dal mercato di maggior tutela;
- il vincolo derivante dal termine di messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS.

6.3.10 In generale l'attuazione dei processi elementari nel SII, grazie all'automazione delle procedure applicate e alla possibilità di verificare nell'ambito del servizio di *pre-check* la correttezza dei dati contenuti nella richiesta, potrebbero consentire di ridurre la fase di verifica di una richiesta di *switching* fino a prevederne il completo azzeramento. In fase iniziale è comunque opportuno fissare il tempo tecnico di gestione della richiesta da parte del SII in 5 giorni lavorativi. Tale tempistica è riconducibile alla gestione di eventuali rettifiche e disallineamenti, come meglio descritto al paragrafo 9.5, e all'aggiornamento delle anagrafiche associate a ciascun Utente da parte del SII.

6.3.11 L'esito positivo di una richiesta di attivazione contrattuale in caso di *switching* determina l'attribuzione del punto di prelievo oggetto di richiesta al nuovo UdD e il conseguente aggiornamento della relazione di sistema.

6.3.12 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di attivazione contrattuale finalizzata allo *switching* con decorrenza il primo giorno del mese *m* dovrà essere presentata al SII entro 5 giorni lavorativi antecedenti il sestultimo giorno dalla fine del mese *m-1*. È utile ribadire che la richiesta potrà essere inoltrata al SII decorso il tempo di ripensamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recesso.



6.3.13 Il SII notificherà l'esito della richiesta secondo quanto illustrato nel paragrafo 9.2 a:

- l'UdD richiedente;
- l'impresa distributrice.

<p><i>Q3 Quali ulteriori vincoli temporali dovrebbero essere considerati ai fini della formulazione di una richiesta di switching su un punto energizzato?</i></p> <p><i>Q4 Si ritiene che gli esiti di una richiesta commerciale debbano essere comunicati anche agli Utenti del SII "uscenti" associati al punto?</i></p>

6.4 Orientamenti in materia di completamento dei dati funzionali all'anagrafica

- 6.4.1 Come sopra evidenziato la gestione da parte del SII di una richiesta di attivazione finalizzata allo *switching* di un punto, per essere eseguita velocemente, così da consentire una riduzione complessiva delle tempistiche dello *switching*, deve necessariamente prevedere che il SII possa autonomamente elaborare le informazioni funzionali alla profilazione convenzionale rese disponibili a ciascun UdD entro il sestultimo giorno di ciascun mese. Tale attività prevede la determinazione dei CRPU associati a ciascun UdD a partire dai dati dei CRPP che attualmente sono determinati e resi disponibili da ciascuna impresa distributrice ai sensi dell'articolo 36 del TIS.
- 6.4.2 Come già detto per i punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, il CRPP viene ad oggi calcolato dall'impresa distributrice competente contestualmente al passaggio del punto al mercato libero; tale CRPP inizia a produrre effetti all'inserimento del punto di prelievo nel contratto di dispacciamento del nuovo UdD. Per i punti non precedentemente energizzati il CRPP è determinato sulla base di dati stimati a partire dai prelievi di punti con caratteristiche simili. Il SII pertanto dovrebbe "attendere", per i suddetti punti di prelievo, gli esiti di tali calcoli, ritardando conseguentemente la finalizzazione dell'intero processo¹⁵.
- 6.4.3 La possibilità che il SII sia svincolato dall'attesa della comunicazione *ad hoc* da parte delle imprese distributrici con riferimento ai punti di prelievo di cui al precedente paragrafo, richiederebbe:

¹⁵ Verosimilmente di almeno tre giorni lavorativi, considerate le esigenze segnalate dalle imprese distributrici nell'ambito del DCO 481/12.

- che il RCU sia popolato con riferimento a ciascun punto di prelievo dei dati relativi ai CRPP e al consumo annuo;
- che l'informazione relativa agli altri dati di anagrafica resi disponibili per ciascun punto di prelievo sul mercato libero siano rese disponibili al SII comunque entro la fine di ciascun mese.

6.4.4 Per quanto riguarda la possibilità di popolare il RCU con i CRPP afferenti a ciascun punto di prelievo è utile sottolineare che tale attività sarebbe stata difficilmente implementabile contestualmente al popolamento del RCU, in ragione delle attività in corso di svolgimento da parte delle imprese distributrici per rispondere agli obblighi in materia di *unbundling*. In esito alla conclusione ormai prossima delle suddette attività risulta più semplice e con minori costi di gestione implementare procedure, che abbiano natura definitiva, che consentano l'estrazione dei dati funzionali alla determinazione dei parametri CRPP.

6.4.5 Inoltre, la diffusione dei misuratori telegestiti interessa ormai la quasi totalità dei punti di prelievo non trattati orari ed è pertanto possibile registrare, raccogliere e disporre agevolmente delle informazioni necessarie per il calcolo dei CRPP.

6.4.6 In caso di esito positivo di una richiesta commerciale finalizzata allo *switching* di un punto già energizzato il SII potrebbe, nell'ipotesi in cui il RCU contenesse tutti i dati relativi alla profilazione convenzionale e al consumo annuo, aggiornare le anagrafiche associate a ciascun utente interessato valide a decorrere dal mese successivo indicando anche la situazione provvisoria dei propri CRPU, in tempo reale o comunque in un lasso di tempo ridottissimo rispetto al ricevimento della richiesta.

6.5 Facoltà di revoca dello *switching*

6.5.1 Per consentire la revoca dello *switching* nel caso in cui il punto di prelievo oggetto della richiesta risulti sospeso per morosità vi sono due possibilità alternative.

6.5.2 La prima consiste nel rendere disponibile l'informazione relativa allo stato di sospensione al soggetto richiedente nell'ambito del servizio di *pre-check*. Tuttavia tale opzione potrà essere agevolmente implementata solo quando l'intero processo relativo alla morosità sarà gestito nell'ambito del SII. Alternativamente si dovrebbe prevedere, infatti, che in relazione a ciascun punto di prelievo, l'informazione relativa allo stato delle richieste di sospensione per morosità, una volta inclusa nel corredo informativo del RCU, sia tempestivamente aggiornata dalle imprese distributrici al verificarsi di qualsiasi variazione. Questa soluzione è difficilmente percorribile in quanto richiederebbe, per ciascun punto attivo, il caricamento massivo delle richieste di sospensioni in corso e la successiva gestione di nuove richieste, revoche o riattivazione comportando a carico di ciascuna impresa distributtrice un'attività troppo onerosa.

- 6.5.3 La seconda soluzione consiste, invece, nel mettere a disposizione del richiedente l'informazione relativa allo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo entro tempistiche che consentano l'esercizio della revoca prima dell'aggiornamento del RCU e conseguentemente la determinazione delle anagrafiche da parte del SII entro il sestultimo giorno del mese m-1. È orientamento dell'Autorità prevedere che nell'ambito del processo elementare di attivazione contrattuale sia previsto che il SII ottenga dall'impresa distributrice l'informazione relativa allo stato di sospensione per morosità del punto, renda disponibile tale informazione al richiedente (UdD entrante) e consenta al medesimo di revocare la richiesta almeno entro un giorno lavorativo precedente il sestultimo giorno del mese m-1 (processo elementare A2). Nel paragrafo 9.2 sono descritte dettagliatamente tali attività.

- Q5 *Si condivide l'impostazione che si intende adottare per consentire la facoltà di revoca dello switching in caso di morosità?*
- Q6 *L'orientamento sopra illustrato, nonché quanto descritto in relazione alla definizione delle tempistiche, prevede di superare l'attuale impostazione che stabilisce che il termine ultimo per presentare le richieste di switching sia diverso in caso un soggetto intenda avvalersi o meno della facoltà di revoca. Quali criticità si ravvedono?*

6.6 Struttura del macro-processo di switching di un punto non energizzato in caso di attivazione contrattuale

- 6.6.1 Nel caso la richiesta di attivazione sia finalizzata allo *switching* di un punto di prelievo non energizzato, il macro-processo si completerà con l'esecuzione di un ulteriore processo intermedio, rispetto a quelli descritti al punto 6.2.1, che richiederà la gestione, a valle dell'esito positivo della richiesta di attivazione contrattuale, della richiesta tecnica di energizzazione da parte dell'impresa distributrice competente (processo elementare C1).
- 6.6.2 L'esito dell'esecuzione della richiesta tecnica di energizzazione deve necessariamente, ai fini dell'aggiornamento delle relazioni di sistema del RCU, essere "intercettato" dal SII. Nell'ambito dei processi elementari sono descritte le modalità attraverso cui l'Autorità intende prevedere, in fase iniziale e successivamente alla piena implementazione dei processi commerciali, che il SII rilevi e gestisca l'esito di tali richieste tecniche.

Durata del processo

- 6.6.3 Le richieste di attivazione contrattuale formulate in relazione ad un punto non energizzato potranno essere presentate in qualsiasi giorno del mese secondo quanto già previsto ai sensi del TIQE¹⁶. Considerata la natura circuitale della prestazione in esame non si intendono per il momento prevedere modifiche alle

¹⁶ Ai sensi della regolazione vigente l'Utente richiedente deve inviare la richiesta di prestazione all'impresa distributrice entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima da parte del cliente.

tempistiche ad oggi adottate. Attualmente le tempistiche che regolano il processo di *switching* prevedono che la richiesta, inoltrata del venditore entrante all'impresa distributrice, debba essere inviata contestualmente alla richiesta di attivazione del punto. È importante sottolineare, nell'ambito della gestione di tali processi, che la richiesta tecnica sarà subordinata all'esecuzione della richiesta di attivazione contrattuale da parte del SII.

- 6.6.4 L'esito positivo dell'attivazione contrattuale su un punto non energizzato non produrrà effetti in merito ai diritti ed obblighi connessi all'esecuzione dei contratti di vendita oggetto della richiesta, fintanto che non risulti anche essere stata effettuata la notificazione al SII dall'impresa distributrice in merito all'esito positivo della richiesta tecnica di energizzazione del punto.¹⁷

Q7 Alla luce dell'obiettivo di far transitare nel SII tutte le richieste di switching indipendentemente dallo stato di energizzazione del punto, quali ulteriori previsioni potrebbero essere adottate per rilevare nel SII gli esiti delle richieste tecniche funzionali all'aggiornamento della relazione di sistema?

6.7 Struttura del macro-processo di *switching* in caso di risoluzione contrattuale non associata a disalimentazione

- 6.7.1 Una richiesta finalizzata alla risoluzione contrattuale comporterà nel caso ordinario di *switching out* del punto di prelievo la cancellazione dell'UdD associato alla relazione di sistema.
- 6.7.2 Tale prestazione richiede l'esecuzione del processo elementare di risoluzione contrattuale (processo elementare A3). Ai sensi della normativa vigente non è previsto nessun ulteriore processo di messa a disposizione di dati al UdD uscente: tale macro-processo quindi è gestito dal SII esclusivamente con il ricevimento e l'elaborazione degli esiti della richiesta contrattuale.

Durata del processo

- 6.7.3 Diversamente da quanto illustrato per le richieste di attivazione contrattuale finalizzate allo *switching*, dove la revisione delle tempistiche è essenzialmente finalizzata a recepire quanto previsto dalla normativa comunitaria, le esigenze sottostanti la fissazione del termine ultimo per formulare la richiesta commerciale finalizzata alla risoluzione del contratto di vendita sono esclusivamente sottoposte ai vincoli in materia di recesso e devono essere tali da:
- a) garantire la continuità della fornitura al cliente finale nel caso non venga formulata una richiesta di attivazione contrattuale per il medesimo punto, attraverso l'attivazione dei servizi di tutela;

¹⁷ Sebbene, ad esempio, nel SII una richiesta commerciale finalizzata all'attivazione contrattuale risulti eseguita, la stessa produrrà effetti (ovvero gli utenti del SII associati al punto potranno operare con riferimento al medesimo punto) solo quanto il SII riceverà l'esito positivo del processo di energizzazione.

- b) salvaguardare il diritto del venditore uscente di recedere dal contratto di vendita anche nel caso di inadempimento del cliente finale.

6.7.4 È orientamento dell’Autorità mantenere la previsione per cui la comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita (per il tramite di una richiesta di risoluzione contrattuale al SII) debba essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:

- a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto di vendita, 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;
- b) qualora l’ esercente abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale con riferimento al punto di prelievo sospeso, in qualsiasi giorno del mese¹⁸;
- c) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all’ultimo mese del periodo di durata del contratto stesso.

Attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia

6.7.5 Qualora, per un punto di prelievo, a fronte di una richiesta di cui al precedente punto 6.7.1, decorso il termine di presentazione delle richieste di *switching* di cui al punto 6.3.12, non sia stata eseguita una richiesta di attivazione contrattuale il SII, analogamente a quanto previsto nell’ambito della gestione bilaterale ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08, sarà tenuto ad attivare i servizi di tutela (maggior tutela o salvaguardia).

6.7.6 Attualmente in tali casi l’impresa distributrice deve attivare, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV. Tale attivazione viene comunicata all’ esercente il servizio di maggior tutela o di salvaguardia interessato, entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese m-1.

6.7.7 Da un punto di vista procedurale il SII sarà tenuto, quindi, a svolgere le medesime attività eseguite ad oggi dalle imprese distributrici. Tuttavia bisogna sottolineare che, a valle delle revisione delle tempistiche dello *switching*, l’assenza dell’attivazione di un nuovo contratto di trasposto e dispacciamento in relazione ad un punto di prelievo per cui è pervenuta una richiesta finalizzata alla risoluzione contrattuale, verrà rilevata dal Sistema solo successivamente al termine di cui al paragrafo 6.3.12. In altri termini, consentire agli UdD di richiedere lo *switching* fino a data più prossima all’inizio della fornitura, riduce i tempi entro i quali devono essere eventualmente eseguite le attività di attivazione dei servizi di tutela.

6.7.8 Il SII sarà pertanto tenuto a:

¹⁸ In tal caso la risoluzione può avvenire in qualsiasi giorno del mese in quanto i prelievi dal punto, di fatto, non stanno già avvenendo.

- a) aggiornare la relazione di sistema di ciascun punto di prelievo per cui non risultano pervenute richieste di attivazione contrattuale, inserendo l'esercente il servizio di tutela;
- b) notificare l'esito dell'attività di cui al precedente punto agli esercenti i servizi di tutela interessati e all'impresa distributrice;
- c) mettere a disposizione di ciascun esercente i servizi di tutela interessato le informazioni funzionali all'attivazione.

6.7.9 È opportuno evidenziare che attualmente agli esercenti i servizi di tutela, ai fini dell'avvio della fornitura, vengono messi a disposizione:

- tempestivamente e comunque entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese m-1 i dati di cui al comma 4.4 del TIV¹⁹;
- entro il sestultimo giorno del mese m i dati di cui alla tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08 ai sensi del comma 8.1 della medesima deliberazione.

6.7.10 Con la riforma in esame dovrebbe essere prevista una razionalizzazione delle suddette previsioni che consenta, secondo quanto illustrato nel precedente paragrafo, di rendere disponibili per il tramite del SII tutte le informazioni che il Sistema stesso può autonomamente generare. In particolare si intende prevedere che il SII generi e aggiorni in occasione delle richieste di *switching* per ciascun esercente un'anagrafica dei punti di prelievo acquisiti con:

- le informazioni identificative del cliente finale raccolte nell'ambito di una risoluzione contrattuale;
- le informazioni del RCU disponibili.

6.7.11 A ciascun esercente i servizi di tutela, contestualmente alla notifica di cui alla precedente lettera b), verrà messa a disposizione l'anagrafica dei punti di prelievo per i quali il servizio verrà attivato a partire dal primo giorno del mese successivo, riportante gli elementi funzionali all'attivazione del servizio che il sistema raccoglie nell'ambito dei processi di risoluzione contrattuale (si confronti a tale proposito il processo elementare A4).

6.7.12 Le informazioni funzionali all'attivazione della fornitura, non già contenute nell'anagrafica messa a disposizione di ciascun esercente da parte del SII ai sensi del precedente punto, saranno trasmesse delle imprese distributrici nell'ambito dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Q8 Quali criticità ravvedete nelle proposte formulate per l'attivazione dei servizi di tutela, in particolare con riferimento alle tempistiche?

¹⁹ Dati funzionali all'attivazione dei servizi (dati anagrafici e fiscali del cliente e dati caratteristici del punto di prelievo).

6.8 Struttura del macro-processo di *switching* in caso di risoluzione contrattuale associata a disalimentazione

- 6.8.1 Una richiesta relativa alla risoluzione contrattuale finalizzata alla disalimentazione del punto comporterà l'intera cancellazione della relazione di sistema, con decorrenza dall'esecuzione circuitale dell'intervento di disalimentazione.
- 6.8.2 Il processo, dal punto di vista commerciale, verrà gestito dal SII analogamente del macro-processo di *switching* in caso di risoluzione contrattuale senza disalimentazione del punto di prelievo. In tali casi il macro-processo, in analogia a quanto illustrato nel punto 6.6, si completerà con l'esecuzione da parte dell'impresa distributrice dell'intervento circuitale di disalimentazione del punto di prelievo (processo elementare C2). Tale macro-processo richiederà la gestione, a valle dell'esito positivo della richiesta commerciale, della richiesta tecnica di disalimentazione da parte dell'impresa distributrice competente.
- 6.8.3 Diversamente dal macro-processo di *switching* senza disalimentazione del punto di prelievo, il processo in esame si conclude con la disalimentazione del punto e non devono essere previsti particolari adempimenti da parte del SII finalizzati all'attivazione dei servizi tutelati.

Durata del processo

- 6.8.4 Le richieste di risoluzione contrattuale potranno essere presentate in qualsiasi giorno del mese secondo quanto già previsto ai sensi del TIQE²⁰. È importante sottolineare che, nell'ambito della gestione di tali processi nel SII, la richiesta tecnica, anche in questo caso, potrà essere presentata all'impresa distributrice considerato il tempo tecnico di gestione della richiesta di risoluzione contrattuale da parte del SII.
- 6.8.5 L'esito positivo del processo relativo alla risoluzione contrattuale con richiesta di disalimentazione del punto, non produce effetti in merito ai diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione dei contratti di vendita oggetto della richiesta fintanto che il SII non rileverà l'esito dell'esecuzione della richiesta tecnica di disalimentazione. Analogamente a quanto precisato nel punto 6.6.2, nell'ambito dei processi elementari sono descritte le modalità attraverso cui l'Autorità intende prevedere, inizialmente e successivamente alla piena implementazione dei processi puramente commerciali, che il SII rilevi e gestisca l'esito di tali richieste tecniche.

Q9 *Quale ulteriori previsioni possono essere considerate per assicurare la corretta gestione e registrazione nel Sistema degli esiti dell'attività di disalimentazione di un punto di prelievo ai fini dell'aggiornamento del RCU?*

²⁰ Ai sensi della regolazione vigente l'Utente richiedente deve inviare la richiesta di prestazione all'impresa distributrice entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima da parte del cliente.

7 Orientamenti in merito alla registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai fini dell'operatività di un UdD

- 7.1.1 Con la 166/2013/R/COM sono state definite le modalità attraverso cui sono registrate nel SII le richieste di stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto (di seguito: contratti di sistema) ai fini della gestione delle procedure di accreditamento al Sistema da parte di nuovi Utenti. In particolare gli articoli 6 e 7 della suddetta deliberazione stabiliscono le tempistiche e il contenuto delle notifiche che Terna e le imprese distributrici effettuano al SII con riferimento alle richieste di sottoscrizione dei nuovi contratti di sistema.
- 7.1.2 Ai sensi della normativa vigente, è solo sulla base degli esiti dei primi *switching* associati al nuovo UdD che la richiesta di stipula dei suddetti contratti si traduce nella stipula effettiva e che il medesimo Utente diventa pienamente operativo nel Sistema. In particolare ciò si verifica in esito:
- a) al pagamento da parte del nuovo UdD dell'ammontare delle garanzie che è tenuto a prestare a copertura della propria esposizione finanziaria verso Terna;
 - b) alla identificazione delle Unità di Consumo (di seguito: UC) per le quali è autorizzato ad effettuare i propri programmi di acquisto.
- 7.1.3 In generale l'ammontare di tali garanzie, con riferimento al servizio di dispacciamento, è calcolato su un valore rappresentativo degli importi mediamente fatturati per il servizio di dispacciamento. Per gli UdD per i quali non sono disponibili dati storici, quindi tipicamente per un nuovo UdD, l'ammontare di tali garanzie è determinato in relazione alla potenza media annua (PMA), calcolata in base ai valori di prelievo dell'ultimo anno disponibile con riferimento ai punti acquisiti dall'UdD.
- 7.1.4 L'identificazione delle UC è attualmente gestita da Terna tramite il Registro delle Unità di Consumo (di seguito: RUC), aggiornato in base alla comunicazione che le imprese distributrici di riferimento sono tenute ad effettuare ai sensi del comma 4.6 della deliberazione n. 111/06. Con tale comunicazione ciascuna impresa distributtrice di riferimento conferma l'elenco dei soggetti attivi nel proprio ambito di competenza, nonché dei soggetti attivi nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto di trasporto, rendendo operative, a partire dal primo giorno del mese successivo, le UC associate a ciascun nuovo UdD.
- 7.1.5 I suddetti scambi informativi (necessari alla finalizzazione del contratto di dispacciamento e all'operatività di ciascun UdD) sono attualmente elaborati dalle imprese distributrici sulla base degli esiti delle procedure di *switching*²¹.

²¹ Nella prassi adottata tale dato è trasmesso dalle imprese distributrici a Terna successivamente agli esiti delle procedure di *switching*, essendo la PMA calcolata sulla base dei punti di prelievo acquisiti. Solo successivamente alla determinazione dell'ammontare di garanzia e al pagamento

L'Autorità ritiene opportuno prevedere che, conseguentemente al passaggio delle responsabilità di gestione del processo di *switching* al SII, unitamente alla disponibilità di informazioni contenute nel RCU, anche tali attività debbano essere riformate.

7.1.6 A tal fine è possibile prevedere che il SII possa mettere a disposizione di Terna tutte le informazioni funzionali alla determinazione del RUC, eliminando conseguentemente gli obblighi vigenti in capo alle imprese distributrici. Sulla base degli esiti delle procedure di *switching* il SII provvederà a fornire a Terna la mappatura delle UC, così come desumibile dai contratti di trasporto sottoscritti nelle diverse aree di riferimento, nella disponibilità di ciascun UdD ai fini dell'aggiornamento del RUC, per consentire l'operatività del medesimo nel mercato all'ingrosso.

7.1.7 Inoltre, in esito all'accreditamento di un nuovo UdD al SII, è ipotizzabile che il SII metta a disposizione di Terna l'elenco dei punti di prelievo oggetto della prima richiesta di *switching* da parte del medesimo Utente, con annesse le informazioni rilevanti, così come desumibili dal RCU, ai fini del calcolo delle medesime garanzie.

<p><i>Q10 Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della gestione nell'ambito del SII delle previsioni di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 111/06?</i></p>
--

della medesima da parte di ciascun UdD il contratto di dispacciamento risulta effettivamente concluso.

PARTE III

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI MACRO-PROCESSI E DESCRIZIONE OPERATIVA DEI PROCESSI ELEMENTARI

8 Modalità di implementazione dei macro-processi

8.1 Criteri di attuazione della riforma

8.1.1 Come è già stato anticipato è orientamento dell’Autorità procedere con un’implementazione graduale dei macro-processi nel Sistema. Tale gradualità è funzionale alla corretta valutazione di tutti gli aspetti necessari a garantire che i processi oggetto della riforma possano essere gestiti senza soluzione di continuità in tema di qualità del servizio offerto ai clienti finali.

8.1.2 In particolare l’Autorità ritiene opportuno che il piano di implementazione della riforma debba essere individuato secondo una metodologia atta a consentire la valutazione dell’affidabilità del Sistema in relazione alle prestazioni richieste per la gestione dei processi di voltura contrattuale e *switching*. Tale approccio, prudentiale per il corretto svolgimento del mercato *retail*, potrebbe determinare un allungamento delle tempistiche di implementazione di alcuni aspetti della riforma.

8.1.3 È orientamento dell’Autorità, inoltre, prevedere che, in parallelo all’implementazione dei processi, sia completata e resa più efficace la regolazione in termini di obblighi e responsabilità dei diversi soggetti ed attuata un’azione di *enforcement* finalizzata alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla regolazione nelle materie oggetto di riforma; ciò consentirà:

- di tutelare i clienti finali dal mancato rispetto di livelli di servizio ottimali, relativamente alle prestazioni che possono essere garantite dai sistemi implementati dai singoli operatori, con particolare attenzione all’operato delle imprese distributrici;
- di ricavare elementi funzionali all’implementazione dei processi nel Sistema.

L’attività di *enforcement* potrà, successivamente all’attuazione della riforma, essere rivista e calibrata in relazione agli obblighi rivisti nell’ambito del Sistema.

8.1.4 Il percorso di riforma, descritto in dettaglio nei paragrafi seguenti, sarà quindi articolato secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione di fasi attuative, prevedendo che l’operatività del SII sia inizialmente focalizzata alle prestazioni più semplici, che non comportino anche la gestione di interventi circuitali sui punti di prelievo;

- b) applicazione di una metodologia di implementazione per ciascuna fase che consenta di testare il funzionamento del Sistema, in termini di affidabilità;
- c) predisposizione di un piano di completamento ed enforcement della regolazione vigente, da attuarsi durante tutto il percorso di realizzazione della riforma, finalizzato al completamento del quadro di responsabilità e degli obblighi ed alla verifica del rispetto degli stessi, così come dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di riforma secondo standard qualitativi coerenti con gli strumenti implementati dagli operatori e i relativi investimenti sostenuti.

8.1.5 Nei paragrafi seguenti verrà illustrata dapprima la metodologia di cui alla precedente lettera b), per poi delineare le fasi attuative di cui alla lettera a) e infine il piano di completamento della regolazione e di *enforcement* di cui alla lettera c).

Q11 Si condividono i criteri esplicitati?

Q12 Quali ulteriori aspetti potrebbero essere considerati ai fini della predisposizione del piano di implementazione della riforma?

8.2 Metodologia di implementazione di ciascuna fase di attuazione

8.2.1 Ciascuna fase di attuazione della riforma, come individuata nei capitoli successivi, dovrà essere condotta secondo una metodologia che consenta di accertare la piena affidabilità del Sistema in relazione a ciascun processo, prima del suo effettivo rilascio. Il passaggio alla fase successiva è condizionato al pieno superamento di tutti i test di affidabilità, alla risoluzione delle criticità eventualmente riscontrate e all'effettivo rilascio della fase precedente.

8.2.2 Ciascuna fase di attuazione sarà articolata nelle seguenti attività:

- definizione del modello tecnologico e delle specifiche tecniche di processo;
- consultazione delle specifiche tecniche di processo;
- implementazione delle specifiche tecniche e collaudo funzionale;
- test di funzionamento;
- parallelo gestionale.

Solo il completo e certo svolgimento di ciascuna attività potrà consentire di passare all'attività successiva. Al termine di ciascuna fase saranno inoltre definiti dei momenti di verifica dei risultati raggiunti. Nei paragrafi seguenti si riporta la descrizione di ciascuna attività.

Definizione del modello tecnologico e delle specifiche tecniche di processo

8.2.3 La definizione degli aspetti regolatori dei macro-processi oggetto di riforma costituisce il principale *input* per la definizione di tutti gli aspetti implementativi, di carattere informatico e funzionale.

8.2.4 Il Regolamento di funzionamento del SII prevede che per l'implementazione di ciascun processo siano definiti il modello tecnologico e le specifiche tecniche, ovvero le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle attività e dei dati scambiati in ciascun processo, le modalità di accesso al medesimo, nonché i criteri per valutarne la qualità del funzionamento.

8.2.5 La definizione dei suddetti aspetti avviene attraverso il coinvolgimento degli operatori nel Tavolo Consultivo, costituito dal Gestore per informare e coinvolgere gli operatori e le associazioni dei consumatori nelle attività di implementazione del SII. In particolare gli aspetti più propriamente tecnico-procedurali vengono definiti nell'ambito dei Gruppi di Lavoro del Tavolo consultivo, all'uopo costituiti.

Consultazione delle specifiche tecniche di processo

8.2.6 Le specifiche tecniche di processo, necessarie per la qualificazione degli Utenti ed il corretto funzionamento del processo medesimo, definite con il coinvolgimento degli operatori, sono sottoposte ad un processo di pubblica consultazione che consente di affinare ulteriormente gli aspetti di dettaglio relativamente ai flussi informativi funzionali alla gestione dei processi. Al termine del periodo di consultazione, comunque non inferiore a 30 giorni solari, il Gestore pubblica i documenti consolidati, dandone comunicazione all'Autorità.

Implementazione delle specifiche tecniche e collaudo funzionale

8.2.7 Successivamente alla fase di consultazione è prevista l'implementazione delle specifiche nel Sistema, seguita dalle operazioni di collaudo funzionale.

8.2.8 Il collaudo funzionale consente di certificare che il SII è in grado di gestire correttamente il funzionamento di ciascun aspetto del processo e di verificare il raggiungimento degli obiettivi progettuali. In tale fase, pertanto, verranno verificate e validate le procedure operative, di salvataggio, i test di carico e di ripristino delle funzionalità in caso di errori.

Test di funzionamento

8.2.9 Per garantire la corretta esecuzione di un processo nell'ambito del SII saranno successivamente al collaudo funzionale effettuati i test necessari con gli operatori al fine di verificare tecnicamente la capacità del modello di interagire correttamente e di erogare i livelli di servizio predeterminati secondo le specifiche del processo in questione. In questa fase, in particolare, verranno verificate le capacità del Sistema di gestire con sufficiente affidabilità l'applicazione dei processi collaudati al numero di transazioni previsto per il processo medesimo.


8.2.10 L'Autorità intende definire modalità di test flessibili, anche in relazione al processo oggetto di implementazione, che potranno prevedere test su base volontaria da parte di alcuni operatori, simulazioni di gestione del processo su

larga scala ecc. Solamente al superamento delle attività di test potrà essere iniziato il parallelo gestionale descritto di seguito.

Parallelo gestionale

8.2.11 Anche mutuando l'esperienza maturata nell'implementazione dei processi già gestiti dal SII, la fase di parallelo gestionale consente di verificare l'efficacia dei nuovi processi attraverso il confronto con i risultati prodotti dai medesimi processi gestiti bilateralmente secondo la regolazione e le prassi vigenti. Tale attività consente di attuare le azioni di *fine tuning* dei processi, così da ottimizzare la loro gestione. Nelle esperienze pregresse, è in questa fase che sono emerse evidenti diverse non conformità gestionali da parte delle imprese distributrici.

8.2.12 In particolare il parallelo gestionale potrà essere gestito prevedendo una prima fase in cui le transazioni gestite nell'ambito del SII non hanno carattere di ufficialità, ma affiancano le medesime prestazioni gestite dalle imprese distributrici, producendo risultati la cui valutazione può consentire di misurare la performance del Sistema e di compararla con quella risultante dalle transazioni bilaterali. In un secondo momento, effettuati gli eventuali correttivi che la pratica dovesse evidenziare come necessari, il parallelo gestionale verrebbe ulteriormente prolungato, invertendo il carattere di ufficialità dei processi gestiti nel mercato: solo a questo punto le transazioni gestite nell'ambito del SII si sostituirebbero ufficialmente a quelle eseguite bilateralmente tra imprese distributrici e utenti del dispacciamento.



8.2.13 Per quanto attiene alla definizione delle tempistiche di attuazione delle varie fasi della riforma, che saranno delineate a valle della presente consultazione, l'Autorità intende prevedere una durata stimata sufficiente alla corretta esecuzione di tutte le attività sopra descritte. La definizione delle tempistiche di dettaglio per l'esecuzione delle suddette attività potrà essere corretta, sulla base di un'attenta valutazione dei risultati raggiunti. Si intende comunque prevedere che il rilascio completo di un processo nel Sistema possa essere effettuato in esito al raggiungimento, nella fase di parallelo gestionale, di un margine di errore (scartosità) delle transazioni ritenuto accettabile ed eventualmente fissato in relazione a quanto rilevato nell'ambito dell'attività di *enforcement* citata.

8.3 Individuazione delle fasi di attuazione della riforma

8.3.1 L'Autorità intende stabilire un piano di implementazione dei macro-processi articolato in fasi. La portata della riforma, infatti, è tale da richiedere estrema gradualità nella sua attuazione, al fine di scongiurare ogni possibile criticità per il mercato. Ciascuna fase sarà gestita secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente.

8.3.2 Nella definizione di tali fasi l'Autorità intende prevedere che siano dapprima implementati gli aspetti della riforma di più semplice attuazione, così da testare l'effettiva affidabilità del Sistema a partire dai processi che presentano criticità di ordine inferiore. Tale approccio suggerisce, quindi, di iniziare con i processi che richiedono meno interazioni tra i soggetti coinvolti, il cui carattere commerciale è esclusivo o predominante. In tal senso il macro-processo di voltura contrattuale può rappresentare il punto di partenza di implementazione della riforma, in ragione anche della necessità di addivenire ad una sua piena regolazione, come già descritto in precedenza.

8.3.3 Il piano di riforma può essere, quindi, articolato secondo le seguenti tre fasi, caratterizzate da complessità crescente:

- a) Fase 1: gestione per il tramite del Sistema delle richieste di attivazione contrattuale finalizzate alla voltura (implementazione del macro-processo di voltura contrattuale);
- b) Fase 2: gestione per il tramite del Sistema delle richieste di attivazione contrattuale e risoluzione contrattuale in assenza di variazione dello stato di energizzazione del punto (implementazione del macro-processo di *switching* su punti energizzati o per i quali non è richiesta la disalimentazione del punto);
- c) Fase 3: gestione per il tramite del Sistema di tutte le richieste di attivazione contrattuale e risoluzione contrattuale, anche nel caso di variazione dello stato energizzazione del punto e secondo le responsabilità descritte nel presente documento (implementazione completa del macro-processo di *switching*).




Obblighi relativi all'aggiornamento del RCU

- 8.3.4 Per consentire l'avvio dell'implementazione dei macro-processi è necessario che, con l'inizio della Fase 1, le informazioni presenti nel RCU risultino allineate con quelle nella disponibilità dei distributori con riferimento alle energizzazioni e disalimentazioni eseguite, almeno su base giornaliera²². Nella terza fase la rilevazione della variazione dello stato di energizzazione di un punto di prelievo sarà invece gestita nell'ambito dell'esecuzione complessiva del processo di *switching*.
- 8.3.5 L'aggiornamento tempestivo delle richieste di energizzazione e disalimentazione consente infatti di superare il problema dell'obsolescenza delle informazioni contenute nel RCU, che discende dall'aggiornamento mensile in essere, garantendo la disponibilità dell'effettiva situazione dei punti presenti nel registro ai fini delle formulazione delle richieste. Tale misura peraltro risulterebbe di fatto propedeutica ad un'efficace fruizione da parte degli Utenti delle funzionalità del *pre-check*.
- 8.3.6 L'Autorità intende pertanto prevedere che fino al completamento della seconda fase, le imprese distributrici comunichino al SII entro le ore 24 di ciascun giorno lavorativo gli esiti delle richieste di energizzazione/disalimentazione, e che il SII aggiorni conseguentemente il RCU. In particolare tali esiti dovranno evidenziare:
- il POD oggetto della richiesta;
 - l'UdD richiedente;
 - la data di esecuzione della richiesta;
 - la prestazione eseguita.
- 8.3.7 È opportuno evidenziare che l'invio mensile da parte delle imprese distributrici dei file di cui alla deliberazione 132/2012/R/COM, funzionale all'aggiornamento del RCU, continuerà ad essere effettuato esclusivamente fino alla completa

²² L'aggiornamento con cadenze inferiori potrebbe essere adottato in relazione alle modalità di comunicazione prescelte da ciascuna impresa distributtrice per provvedere all'aggiornamento dei dati.

implementazione della prima fase. Infatti, con l'implementazione della seconda fase il RCU potrà essere direttamente aggiornato dal Sistema.



8.3.8 Si dovrà comunque prevedere che, a decorrere dall'inizio della seconda fase, le imprese distributrici comunichino al SII i seguenti dati:

- dati di profilazione convenzionale (CRPP, dati consumo annuo e tipo di trattamento), in occasione del ricalcolo annuale ai sensi del TIS;
- variazione dello stato di disalimentabilità o meno del punto ai fini della gestione della morosità;
- il regime di compensazione sociale ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08;
- le informazioni relative alle nuove connessioni, ovvero i dati che attualmente alimentano la tabella 3 della deliberazione 132/2012/R/COM.

8.3.9 Con riferimento ai dati di cui alle lettere b) e c), l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere che la notifica della variazione di tali dati possa essere effettuata dalle imprese distributrici al SII mensilmente entro le medesime tempistiche funzionali all'aggiornamento del RCU stabilite ai sensi della deliberazione 57/2013/R/com con esclusivo riferimento alle variazioni intercorse. Il contenuto informativo del flusso trasmesso dall'impresa deve essere quello attualmente previsto dall'anagrafica ex-TIS.

8.3.10 I dati di cui alla precedente lettera d) dovrebbero essere, invece, trasmessi al SII con tempestività in esito all'assegnazione di un nuovo POD, così da renderli effettivamente fruibili ai fini dei processi gestiti dal SII di attivazione contrattuale.

Q13 Si condivide lo schema di implementazione proposto?

Q14 Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della trasmissione giornaliera dalle imprese distributrici al SII degli esiti delle richieste di energizzazione/disalimentazione dei punti di prelievo?

8.4 Monitoraggio degli investimenti sostenuti dalle imprese distributrici e attività di completamento ed *enforcement* della regolazione vigente

- 8.4.1 Per lo svolgimento delle attività di interazione con gli UdD (e quindi, in ultima analisi, con i clienti finali) le imprese distributrici possono essersi dotate di strumenti informativi, più o meno sofisticati, anche in relazione alla mole delle transazioni gestite. Tra tali attività rientrano anche i processi oggetto di riforma, gestiti secondo il tradizionale rapporto bilaterale che, per quanto attiene ai macro-processi di voltura contrattuale e *switching*, potranno essere progressivamente adeguati al fine di garantire l'interfaccia con il SII, mentre potranno continuare ad essere utilizzati così come implementati per tutte le altre attività.
- 8.4.2 Con riferimento agli investimenti che le imprese distributrici intendono effettuare nella costruzione o nell'adeguamento degli strumenti informativi per la gestione di tali attività, al fine di una loro ottimizzazione, l'Autorità intende prevedere che debbano essere realizzati solo se compatibili con la futura implementazione della riforma, come delineata nel presente documento. È ovviamente inefficiente per il sistema che ciascuna impresa distributtrice attui un piano di investimenti e adeguamenti dei sistemi informativi non in linea con le previsioni qui illustrate. Appare più ovvio, invece, che possano essere riconosciuti in ambito tariffario i soli investimenti compatibili con quanto illustrato nel presente documento.
- 8.4.3 Già con l'attivazione dei primi processi gestiti nell'ambito del SII, la gestione centralizzata ha consentito di rilevare e correggere una serie di non conformità da parte delle imprese distributrici nell'esecuzione delle attività di loro competenza, ciò nonostante alcune delle suddette attività fossero già oggetto di standardizzazione da parte dell'Autorità. Nelle esperienze pregresse di implementazione dei primi processi gestiti nell'ambito del SII, inoltre, sono emerse chiaramente alcune non conformità gestionali da parte delle imprese distributrici rispetto a quanto previsto dalla regolazione.
- 8.4.4 Come anticipato, anche in relazione alla gradualità che si intende adottare nell'attuazione della riforma e alla contestuale esigenza di garantire agli utenti livelli di servizio accettabili fin da subito, ancorché relativi alle transazioni bilaterali gestite dalla singola impresa distributtrice, l'Autorità intende attuare un piano di completamento della regolazione vigente e di *enforcement* finalizzato a:
- verificare la corretta applicazione della regolazione vigente in materia di svolgimento dei processi oggetto di riforma;
 - nei casi in cui i suddetti processi vengano erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici messi a disposizione dalle imprese distributrici, verificare che i livelli di servizio applicati siano coerenti con quelli dichiarati e, comunque, adeguati al corretto svolgimento del mercato.

8.4.5 Tale attività potrà prevedere l'introduzione di opportuni meccanismi di regolazione incentivante, tra i quali sistemi di penalizzazione per i soggetti inadempienti, unitamente all'erogazione di indennizzi per gli UdD. È importante sottolineare che non conformità o inadempimenti nella gestione delle procedure funzionali all'esecuzione dei contratti di vendita da parte delle imprese distributrici possono essere causa di danni economici anche rilevanti. Gli indennizzi citati dovranno, quindi, essere opportunamente commisurati a tali evenienze.

Q15 Si condivide l'impostazione proposta?

9 Processi elementari

9.1 Premessa

- 9.1.1 Di seguito sono descritti i processi elementari la cui esecuzione, sequenziale o parallela, determina lo svolgimento dei macro-processi di cui alla Parte II del presente documento.
- 9.1.2 L'esito di ciascun processo elementare può rappresentare il punto di partenza per l'esecuzione di un ulteriore processo elementare costituente il macro-processo.
- 9.1.3 Per ciascun processo elementare sono definite le responsabilità e le modalità gestionali. Come anticipato il SII sarà responsabile dell'esecuzione delle attività prettamente commerciali e contrattuali che incidono sulla relazione di sistema del punto oggetto delle richieste. La registrazione e l'esecuzione nel SII di una richiesta commerciale risulterà vincolante per l'effettuazione sia delle richieste inoltrate direttamente all'impresa distributrice, sia per gli altri processi elementari effettuati per il tramite del Sistema.
- 9.1.4 In questa parte sono, inoltre, descritte le attività che dovranno essere espletate dal Sistema per gestire eventuali incongruenze nei dati scambiati ai fini dell'esecuzione dei processi.

9.2 Processi funzionali all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU generati nel SII (Processi elementari tipo A)

- 9.2.1 I processi di cui al presente paragrafo sono gestiti interamente dal SII e possono essere "iniziati" dall'Utente richiedente attraverso una richiesta commerciale.
- 9.2.2 Dato l'attuale *set* di dati contenuti nel RCU e i processi che modificano o utilizzano tali dati, le prestazioni che contraddistinguono i processi elementari funzionali all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU effettuati in via esclusiva nel SII sono:
- attivazione contrattuale (che comporta l'associazione del punto di prelievo ad un nuovo UdD e/o ad un nuovo cliente finale);
 - revoca dell'attivazione contrattuale su un punto sospeso per morosità;
 - risoluzione contrattuale (che comporta la cancellazione dell'associazione del punto di prelievo all'UdD);
 - attivazione dei servizi di tutela.


Processo elementare A1: attivazione contrattuale

- 9.2.3 L'attivazione contrattuale modifica la relazione di sistema associata al punto di prelievo ed, in particolare, può essere richiesta ai fini:

- a) dell'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura in relazione ad un punto di prelievo già energizzato, nella titolarità di un cliente diverso;
- b) dell'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura con riferimento ad un punto di prelievo già energizzato, nella titolarità di un UdD diverso;
- c) dell'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura in relazione a un punto di prelievo non energizzato.

9.2.4 Nel caso di cui alla precedente lettera a) la relazione di sistema, già esistente, deve essere modificata attraverso la sostituzione dei dati del nuovo cliente che subentra nella titolarità del punto, mentre, nel caso di cui alla precedente lettera b), la relazione di sistema esistente viene modificata con riferimento all'UdD ed, eventualmente, alla controparte commerciale associati al punto. Nel caso di cui alla precedente lettera c), l'attività svolta dal SII consiste nella creazione *ex-novo* della relazione di sistema.

9.2.5 Il processo di attivazione contrattuale qui esaminato fa riferimento esclusivamente alle attività che l'Autorità intende far svolgere in via esclusiva al SII ai fini dell'aggiornamento del RCU. Tali attività produrranno effetti in relazione ai contratti interessati (di vendita, trasporto e dispacciamento) associati a ciascun cliente a decorrere dalla data di efficacia della richiesta e qualora gli eventuali processi correlati vengano compiutamente eseguiti (primo tra questi l'eventuale energizzazione del punto). Di fatto, pertanto, il SII risulterà interamente responsabile del buon esito delle variazioni, e delle conseguenti modifiche contrattuali che in esito a queste interverranno.



- Schematizzazione del Processo AI -

Gestione operativa del processo

9.2.6 Il processo elementare A1 è caratterizzato dalle seguenti attività:

- invio della richiesta di attivazione contrattuale al SII da parte dell'Utente richiedente;
- verifica di ammissibilità della richiesta da parte del Sistema;
- esecuzione della richiesta con aggiornamento del RCU;
- notifica dell'esito della richiesta all'Utente richiedente e all'impresa distributrice.

9.2.7 Il contenuto informativo della richiesta commerciale finalizzato alla verifica dell'ammissibilità e al corretto aggiornamento del RCU, riporta i seguenti elementi informativi:

- a) POD identificativo del punto di prelievo;
- b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
- c) la data di esecuzione della richiesta (che deve comunque risultare coerente con le tempistiche previste dai macro-processi in relazione allo stato di energizzazione del punto)²³.

9.2.8 Qualora la richiesta commerciale comporti la variazione dei dati identificativi del cliente finale, dovrà contenere anche i seguenti dati:

- a) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- b) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;
- c) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile;
- d) informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto.

9.2.9 Operativamente il SII, ai fini dell'aggiornamento del RCU conseguente al ricevimento di una richiesta commerciale esegue la verifica di ammissibilità della richiesta. Tale verifica è finalizzata alla gestione di eventuali incongruenze dei dati presentati nella richiesta rispetto ai dati contenuti nel RCU e alla verifica del rispetto delle tempistiche di presentazione della richiesta.

²³ A titolo di esempio in caso di richiesta di attivazione contrattuale formulata al SII finalizzata allo *switching* del punto tale data dovrà essere il primo giorno di un mese, a partire dal primo mese utile in relazione alla data di presentazione della richiesta e alle tempistiche di cui al paragrafo 6.3.12.

- 9.2.10 In caso di esito positivo il SII provvede, entro un giorno lavorativo a notificare l'esito della richiesta all'Utente richiedente e all'impresa distributrice interessata.
- 9.2.11 In caso di esito negativo il SII:
- segnala all'Utente richiedente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta;
 - respinge la richiesta qualora sia presentata oltre i termini stabiliti ovvero non sia rettificata o completata nei termini dal medesimo stabiliti nell'ambito delle specifiche tecniche relative al processo.
- 9.2.12 Il contenuto informativo della notifica dell'esito del processo dal SII all'impresa distributrice deve riportare:
- a) i dati di cui al punto 9.2.7;
 - b) e, nel caso la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di una richiesta commerciale che modifica i dati identificativi del cliente finale associato al punto di prelievo, anche i dati di cui al punto 9.2.8;
 - c) lo stato di energizzazione del punto, come risultante dal RCU.
- 9.2.13 L'informazione di cui alla precedente lettera c) è funzionale all'avvio del processo elementare di energizzazione del punto (Processo elementare C1) e alla gestione di eventuali errori o disallineamenti dei dati, secondo quanto descritto nel paragrafo 9.5.
- 9.2.14 In esito al ricevimento della notifica di cui al punto 9.2.10, nel caso di richiesta funzionale allo *switching* di un punto di prelievo energizzato, l'impresa distributrice trasmette al SII l'informazione sull'eventuale stato di sospensione per morosità del punto di prelievo oggetto della richiesta e del servizio di tutela cui risulta avere diritto entro 1 giorno lavorativo, al fine di consentire all'Utente richiedente l'esercizio della facoltà di revoca della richiesta, di cui al punto 6.5.
- 9.2.15 L'esito di tale processo elementare costituisce l'avvio dei successivi Processi elementari funzionali all'esecuzione di prestazioni che si effettuano per il tramite del SII ma che non hanno ad oggetto un flusso di dati contenuti nel RCU (Processi elementari tipo B).

- Q16 Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della gestione operativa di tale processo elementare?*
- Q17 Si ritiene correttamente individuato il contenuto informativo dei flussi previsti?*
- Q18 Anche in relazione a quanto illustrato nel paragrafo 5.4, si ritiene che sarebbe opportuno prevedere che tra i soggetti destinatari degli esiti di un'attivazione contrattuale finalizzata allo *switching* di un punto di prelievo debbano anche essere inclusi gli Utenti del SII "uscenti" associati a tale punto?*


Processo elementare A2: revoca dell'attivazione contrattuale su un punto sospeso per morosità

9.2.16 Ai fini di consentire all'Utente richiedente di avvalersi della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08 il SII trasmette al medesimo Utente, non oltre un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9.2.14, lo stato di morosità del punto secondo quanto riportato dall'impresa distributrice nella medesima comunicazione.

9.2.17 Non oltre un giorno lavorativo dal ricevimento della notifica attestante lo stato di morosità del punto di prelievo oggetto della richiesta di attivazione funzionale allo *switching*, l'Utente richiedente conferma o meno la volontà di acquisire il punto in oggetto. In assenza della revoca il SII procede ad aggiornare il RCU.

9.2.18 Il SII comunica sia all'Utente richiedente sia all'impresa distributrice l'esito dell'esercizio della revoca e procede, nel caso il punto di prelievo oggetto della revoca risulti privo di un contratto di dispacciamento e trasporto ad attivare il servizio di maggior tutela o salvaguardia.

Q19 *Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della gestione operativa di tale processo elementare?*




- Schematizzazione del Processo A2 -

Processo elementare A3: risoluzione contrattuale

9.2.19 Anche il processo elementare di risoluzione contrattuale modifica la relazione di sistema associata al punto ed, in particolare, può essere richiesto ai fini:

- a) della cessazione di un contratto di fornitura in relazione a un punto di prelievo energizzato, per il quale non viene richiesta la disalimentazione, nei casi di:
 - i. ricevimento del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore;
 - ii. risoluzione contrattuale per inadempimento del cliente finale;
 - iii. risoluzione contrattuale per iniziativa dell'esercente e per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale;
- b) della cessazione di un contratto di fornitura in relazione a un punto di prelievo energizzato, per il quale viene richiesta la disalimentazione, in caso di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale.

9.2.20 Analogamente a quanto illustrato in relazione all'attivazione di un punto di prelievo l'Autorità intende far svolgere in via esclusiva nel SII le attività funzionali all'aggiornamento del RCU. La risoluzione del contratto di vendita per la disattivazione del punto di prelievo richiederà l'eventuale intervento diretto dell'impresa distributrice che dovrà provvedere alla disalimentazione del punto di prelievo.



- Schematizzazione del Processo A3 -

Gestione operativa del processo

- 9.2.21 Il processo elementare A3 è caratterizzato dalle seguenti attività:
- invio della richiesta commerciale di risoluzione contrattuale al SII;
 - verifica di ammissibilità della richiesta da parte del Sistema;
 - notifica dell'esito della richiesta all'Utente richiedente e all'impresa distributrice.
- 9.2.22 Il contenuto informativo della richiesta commerciale finalizzato alla verifica dell'ammissibilità e al corretto aggiornamento del RCU, riporta i seguenti elementi informativi:
- a) POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
 - c) la data richiesta di esecuzione della richiesta che deve risultare coerente con i tempi previsti per l'esecuzione della prestazione sottostante la richiesta²⁴.
- 9.2.23 Qualora la richiesta commerciale sia relativa ai casi di cui ai punti i. e iii. di cui al precedente punto 9.2.19, ai fini dell'eventuale attivazione dei servizi di tutela, la richiesta dovrà contenere anche i seguenti dati:
- d) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - e) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;
 - f) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile;
 - g) informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto;
- 9.2.24 Operativamente il SII, ai fini dell'aggiornamento del RCU conseguente al ricevimento di una richiesta commerciale esegue la verifica della ammissibilità della richiesta; anche in questo caso tale verifica è finalizzata alla gestione di eventuali incongruenze dei dati presentati nella richiesta, anche rispetto ai dati contenuti nel RCU, e alla verifica del rispetto delle tempistiche di presentazione della richiesta.
- 9.2.25 In caso di esito positivo il SII provvede a notificare, entro 1 giorno lavorativo, l'esito della richiesta all'Utente richiedente e all'impresa distributrice interessata.


²⁴ In caso di richiesta commerciale, ad esempio, finalizzata allo *switching out* del punto tale data dovrà essere il primo giorno del mese successivo qualora la richiesta sia formulata entro le tempistiche dello *switching* di cui al paragrafo 6.3.12

- 9.2.26 In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità il SII segnala all'Utente richiedente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di risoluzione o respinge la medesima qualora sia presentata oltre i termini stabiliti (nell'ambito dei macro-processi descritti) ovvero non sia rettificata o completata nei termini dal medesimo stabiliti nell'ambito delle specifiche tecniche relative al processo.
- 9.2.27 Il contenuto informativo della notifica dell'esito del processo dal SII all'impresa distributrice deve riportare:
- a) i dati di cui a punti 9.2.22;
 - b) i casi di cui al comma 9.2.19.
- 9.2.28 L'informazione di cui alla precedente lettera b) è funzionale all'avvio del processo elementare di disalimentazione del punto (Processo elementare C2) e alla gestione di eventuali errori o disallineamenti dei dati, secondo quanto descritto nel paragrafo 9.5.
- 9.2.29 In esito al ricevimento della notifica di cui al punto 9.2.5 l'impresa distributrice trasmette al SII l'informazione sull'eventuale stato di sospensione per morosità del punto di prelievo oggetto della richiesta nonché del servizio di tutela cui il punto risulta aver diritto entro 1 giorno lavorativo, al fine di consentire l'eventuale attivazione del servizio di maggior tutela.
- 9.2.30 Il SII provvede alla modifica del RCU in esito al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 9.2.30 coerentemente con le informazioni nella medesima riportate.

<i>Q20 Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della gestione operativa di tale processo elementare?</i>
<i>Q21 Si ritiene correttamente individuato il contenuto informativo dei flussi previsti?</i>

Processo elementare A4: attivazione dei servizi di tutela

- 9.2.31 Nei casi in cui, a seguito di risoluzione contrattuale (processo elementare A3), il punto di prelievo rimanga privo di UDD, ai sensi della regolazione vigente, il SII provvederà all'attivazione del servizio di tutela a cui il cliente finale ha diritto e all'aggiornamento del RCU, dandone notifica all'impresa distributrice.
- 9.2.32 A tal fine il SII notifica all' esercente la maggior tutela o all' esercente la salvaguardia l'attivazione del servizio indicando i dati di cui:
- a) alle lettere a) e b) del punto 9.2.22;
 - b) di cui alle lettere da d) a g) del punto 9.2.23;
 - c) lo stato di sospensione per morosità del punto in esito al ricevimento della comunicazione di cui al punto 9.2.15 o 9.2.29, nel caso il punto abbia diritto all'attivazione del servizio di maggior tutela.



- Schematizzazione del Processo A4 -

9.3 Processo relativo alla messa a disposizione di dati funzionali all'attivazione contrattuale (Processi elementari tipo B)

9.3.1 Tali processi sono eseguiti in esito ai processi di attivazione e risoluzione contrattuale²⁵, e riguardano la messa a disposizione di:

- dati di avvio fornitura;
- dati funzionali all'attivazione dei servizi di tutela.


Processo elementare B1: messa a disposizione dei dati di avvio fornitura

9.3.2 I dati funzionali all'avvio della fornitura sono ad oggi resi disponibili dall'impresa distributrice all'UdD entrante secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia di *switching*²⁶. Essendo l'impresa distributrice il soggetto depositario di tali informazioni, l'Autorità intende prevedere che tale processo rimanga nella titolarità dell'impresa distributrice. L'atto formale che indurrà l'impresa distributrice ad elaborare e rendere disponibili tali dati è il ricevimento da parte del SII della notifica dell'esito positivo di un processo elementare di attivazione contrattuale.

²⁵ Ai fini dell'attivazione dei servizi di tutela

²⁶ Articoli 7 e 8 della deliberazione ARG/elt 42/08, secondo i formati stabiliti dalla deliberazione 65/2012/R/EEL.

- 9.3.3 Nell'ambito di tale processo deve anche essere prevista la messa a disposizione dai dati di avvio fornitura anche nei casi in cui l'attivazione contrattuale sia finalizzata alla voltura contrattuale, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.




Schematizzazione del Processo B1 -

Processo elementare B2: messa a disposizione dei dati funzionali all'attivazione dei servizi di tutela

- 9.3.4 Il SII sarà responsabile della messa a disposizione all'esercente il servizio di tutela (salvaguardia o maggior tutela), dei dati funzionali all'attivazione del servizio. Parte di essi, infatti, saranno nella disponibilità del SII in esito al processo di risoluzione contrattuale (processo elementare A2).
- 9.3.5 In particolare il SII renderà disponibili agli esercenti interessati l'elenco dei punti di prelievo per cui a partire dal primo giorno del mese successivo sarà attivato il servizio, riportando per ciascun punto i dati di cui ai punti 9.2.22 (ad esclusione della lettera c) e 9.2.23.
- 9.3.6 Gli altri dati ulteriori, resi ad oggi disponibili agli esercenti i servizi tutelati ai sensi del comma 4.4 del TIV, che non sono rilevabili dal SII, saranno resi disponibili agli esercenti dalle imprese distributrici nell'ambito del precedente processo elementare B2.

Q22 Quali ulteriori previsioni potrebbero essere adottate per razionalizzare la messa a disposizione dei dati funzionali all'attivazione dei servizi di tutela?



- Schematizzazione del Processo B2 -

9.4 Processi funzionali all'aggiornamento della relazione di sistema del RCU eseguiti dall'impresa distributrice (Processi elementari tipo C)

9.4.1 I processi di cui al presente paragrafo riguardano l'esecuzione di prestazioni che modificano la relazione di sistema e un insieme di dati ulteriore a quello contenuto nel RCU. La corretta esecuzione di tali processi risulta fondamentale ai fini dell'allineamento dei dati nella disponibilità delle imprese distributrici e quelli del RCU: di fatto il processo si traduce nella rilevazione di attività circuitali effettuate dalle imprese distributrici che incidono sulla relazione di sistema a seguito di una richiesta tecnica.

9.4.2 Tali processi sono iniziati a valle del ricevimento dell'esito di un processo elementare di tipo A ed eseguiti con la presa in carico da parte dell'impresa distributrice di una richiesta tecnica formulata dall'UdD relativa a:

- l'energizzazione di un punto di prelievo;
- la disalimentazione di un punto di prelievo

e prevedono il trasferimento al SII dell'esito dell'avvenuta prestazione.

Processo elementare C1: energizzazione del punto di prelievo

9.4.3 L'energizzazione del punto di prelievo, già regolata per gli aspetti connessi alla qualità commerciale ai sensi TIQE, potrà essere eseguita dall'impresa distributrice solo a seguito del ricevimento dell'esito positivo di una richiesta commerciale di attivazione contrattuale da parte del SII (processo elementare

A1). Ciò è funzionale a prevenire che un punto di prelievo possa essere energizzato in assenza delle informazioni funzionali alla corretta attribuzione dei prelievi del medesimo punto ai soggetti responsabili.

Gestione operativa del processo

9.4.4 Il processo si realizza con le seguenti attività:

- il ricevimento dal parte dell'impresa distributrice:
 - i. della richiesta tecnica di energizzazione;
 - ii. dell'esito della richiesta commerciale di attivazione contrattuale a cui è finalizzata l'energizzazione del punto (processo elementare A1);
- l'esecuzione della prestazione di energizzazione;
- la notifica dell'esito della prestazione di energizzazione.

9.4.5 Coerentemente con la regolazione vigente l'UdD (o l'esercente la maggior tutela), ai fini dell'energizzazione del punto presenta all'impresa distributrice una richiesta tecnica con riferimento a tale punto, contenente i seguenti elementi informativi:

- POD identificativo del punto di prelievo²⁷;
- codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
- l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.

9.4.6 L'esecuzione della richiesta tecnica implica che ciascuna impresa distributrice:


- verifichi l'ammissibilità della richiesta;
- invii l'esito della richiesta all'UdD richiedente e al SII;

9.4.7 Le richieste tecniche formulate all'impresa distributrice potranno continuare ad essere eseguite, da ciascuna impresa, secondo le prassi attualmente adottate e gli obblighi previsti ai sensi del TIQE; tuttavia è necessario precisare che la verifica relativa alla ammissibilità della richiesta tecnica dovrà includere la verifica dell'avvenuto ricevimento dal SII dell'esito dell'attivazione contrattuale; in altre parole una richiesta di energizzazione potrà essere eseguita dall'impresa distributrice solo qualora, per il punto di prelievo oggetto della richiesta, risulti essere stata effettuata un'attivazione contrattuale.

²⁷ Qualora il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo non sia noto, è possibile, in alternativa, indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice

9.4.8 La notifica al SII di cui al punto 9.4.6, lettera b) dovrà essere inviata al SII entro 1 giorno lavorativo dell'esecuzione della richiesta. Tale esito inviato dall'impresa distributrice al SII deve contenere i seguenti elementi:

- il POD
- l'UdD richiedente;
- la data di esecuzione della richiesta;
- CRPP;
- consumo annuo.



-Schematizzazione processo elementare C1-

Q23 Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della gestione operativa di tale processo elementare?

Q24 Si ritiene correttamente individuato il contenuto informativo dei flussi previsti?

Processo elementare C2: disalimentazione del punto di prelievo

9.4.9 La disalimentazione del punto di prelievo, già regolata per gli aspetti connessi alla qualità commerciale ai sensi TIQE, potrà essere eseguita dall'impresa distributrice solo a seguito del ricevimento dell'esito positivo di una richiesta commerciale di risoluzione contrattuale da parte del SII (processo elementare A2).

Gestione operativa del processo


9.4.10 Il processo si realizza con le seguenti attività:

- il ricevimento dal parte dell'impresa distributrice:
 - i. della richiesta tecnica di disalimentazione;
 - ii. dell'esito della richiesta commerciale di risoluzione contrattuale a cui è finalizzata la disalimentazione del punto (processo elementare A2);
 - l'esecuzione della prestazione di disalimentazione;
 - la notifica dell'esito della prestazione di disalimentazione.
- 9.4.11 Coerentemente con la regolazione vigente l'utente del dispacciamento (o l'esercente la maggior tutela), ai fini della disalimentazione del punto presenta all'impresa distributrice una richiesta tecnica con riferimento a tale punto, contenente i seguenti elementi informativi:
- POD identificativo del punto di prelievo²⁸;
 - codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
 - l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 9.4.12 L'esecuzione della richiesta tecnica implica che ciascuna impresa distributrice:
- verifichi l'ammissibilità della richiesta;
 - invii l'esito della richiesta all'UdD richiedente e al SII;
- 9.4.13 Le richieste tecniche formulate all'impresa distributrice potranno continuare ad essere eseguite, da ciascuna impresa, secondo le prassi attualmente adottate e gli obblighi previsti ai sensi del TIQE; tuttavia è necessario precisare che, anche in questo caso, la verifica relativa alla ammissibilità della richiesta tecnica dovrà includere la verifica dell'avvenuto ricevimento dal SII dell'esito della risoluzione contrattuale; in altre parole una richiesta di disalimentazione potrà essere eseguita dall'impresa distributrice solo qualora per il punto di prelievo oggetto della richiesta risulti essere stata effettuata una richiesta di risoluzione contrattuale.
- 9.4.14 La notifica al SII di cui al punto 9.4.12, lettera b) dovrà essere inviata al SII entro 1 giorno lavorativo dell'esecuzione della richiesta. Tale esito inviato dall'impresa distributrice al SII deve contenere i seguenti elementi:
- il POD
 - l'UdD richiedente;

²⁸ Qualora il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo non sia noto, è possibile, in alternativa, indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice

- la data di esecuzione della richiesta;

9.4.15 L'esito di tale processo elementare costituisce l'avvio dei successivi Processi elementari funzionali all'esecuzione di prestazioni che si effettuano per il tramite del SII ma che non hanno ad oggetto un flusso di dati contenuti nel RCU (Processi elementari tipo B).



-Schematizzazione processo elementare C2-

- Q25 Quali ulteriori aspetti devono essere considerati ai fini della gestione operativa di tale processo elementare?*
- Q26 Si ritiene correttamente individuato il contenuto informativo dei flussi previsti?*

9.5 Gestione dei disallineamenti dei dati contenuti nel RCU con quelli nella disponibilità delle imprese distributrici in relazione allo stato di energizzazione del punto

9.5.1 Nel presente paragrafo si intendono illustrare i principi relativi alla modalità di gestione dei casi, presumibilmente residuali, di disallineamento tra le informazioni circa lo stato del punto di prelievo (energizzato o meno) contenute nel RCU, rispetto invece allo stato reale del punto.


9.5.2 Il costante aggiornamento sullo stato dei punti di prelievo e il successivo perfezionamento dei processi elementari di tipo C dovrebbero rendere tali casistiche estremamente rare, in quanto la comunicazione dell'esito dei processi elementari di energizzazione e disalimentazione, nelle modalità sopra

definite, consente di garantire il costante allineamento delle informazioni contenute nel RCU.

- 9.5.3 Successivamente al perfezionamento di una richiesta commerciale, il cui esito viene comunicato dal SII alle imprese distributrici, le medesime potrebbero rilevare l'assenza di corrispondenza con le informazioni nella propria disponibilità in relazione allo stato del punto di prelievo oggetto della richiesta.
- 9.5.4 Le imprese distributrici sono tenute pertanto a segnalare al SII eventuali incongruenze rilevate in relazione alle informazioni ricevute ai sensi del precedente punto. Tale segnalazione deve essere tempestiva e consentire al SII la gestione dei disallineamenti in relazione allo stato di energizzazione del punto, così da aggiornare il RCU e indicare all'Utente richiedente di modificare la propria richiesta coerentemente con lo stato effettivo del punto²⁹.
- 9.5.5 Eventuali disallineamenti rilevati dal SII a valle di una richiesta commerciale di attivazione/risoluzione contrattuale verrebbero a determinarsi a causa dell'errata registrazione da parte del SII o trasmissione da parte delle imprese distributrici dell'esito delle richieste tecniche.


<p><i>Q27 Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere considerati per semplificare ulteriormente la gestione di eventuali disallineamenti tra i dati contenuti nel RCU e quelli nella disponibilità delle diverse imprese distributrici?</i></p>
--

²⁹ Ad esempio nel caso pervenga una richiesta di disalimentazione con riferimento ad un punto di prelievo già disalimentato tale disallineamento può essere gestito semplicemente con una notifica al SII dello stato effettivo del punto senza ulteriori adempimenti da parte dell'UdD interessato.




-Schematizzazione gestione disallineamenti-

10 APPENDICE –DESCRIZIONE OPERATIVA DEI MACRO-PROCESSI




- Gestione delle richieste di attivazione contrattuale nelle diverse fasi di implementazione della riforma -



- Gestione delle richieste di risoluzione contrattuale nelle diverse fasi di implementazione della riforma -

Fase 1


- Gestione delle attivazioni contrattuali per voltura



Macro-processo di voltura contrattuale

Fase 2


- Gestione delle attivazioni contrattuali su POD energizzati
- Gestione delle risoluzioni contrattuali senza disalimentazione del POD



Macro-processo di *switching* su un punto energizzato

Fase 2


- Gestione delle attivazioni contrattuali su POD energizzati
- Gestione delle risoluzioni contrattuali senza disalimentazione del POD



Macro-processo di *switching* in caso di risoluzione contrattuale non associata a disalimentazione

Fase 2


- Gestione delle attivazioni contrattuali su POD energizzati
- Gestione delle risoluzioni contrattuali senza disalimentazione del POD



Macro-processo di *switching* in caso di risoluzione contrattuale su punto sospeso per morosità

Fase 3


- Gestione di tutte le attivazioni contrattuali e di tutte le risoluzioni contrattuali



Macro processo di *switching* di un punto non energizzato in caso di attivazione contrattuale

Fase 3

- Gestione di tutte le attivazioni contrattuali e di tutte le risoluzioni contrattuali



Macro-processo di *switching* in caso di risoluzione contrattuale associata a disalimentazione